

99.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1979.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.
ACCAME: Sulle condizioni di efficienza e di carico della nave <i>Niko Primo</i> affondata nel mare Egeo (4-06213) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>).	PAG. 3595	genio Gatti, di Borgo Val di Taro (Parma) (4-06849) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 3598
AMADEI: Sulla richiesta avanzata dalla <i>Rotterdam Airlines</i> di gestire voli Rotterdam-Genova e viceversa e Rotterdam-Torino e viceversa, in contrasto con l'accordo bilaterale vigente tra Italia e Olanda (4-05403) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3596	BOLLATI: Per l'aumento del prezzo di vendita del carburante, al fine di sostenere quei distributori che superando i 3 milioni annui di litri venduti, devono fronteggiare oneri crescenti per spese generali (4-02845) (risponde PRODI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 3598
BAGHINO: Sui motivi del ritardo nell'emissione del decreto ministeriale per l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (4-06641) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3597	CAPPELLI: Per la tutela del posto di lavoro del personale insegnante non di ruolo, dipendente dai patronati scolastici, in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce ai comuni le funzioni, i beni e il personale dei patronati stessi (4-04896) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 3600
BIAMONTE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra indiretta a favore di Carmela Santoriello di Cava dei Tirreni (Salerno) (4-06598) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3597	CARLOTTO: Per la soluzione del problema dell'inquadramento del personale già dipendente da aziende private di trasporti pubblici, assorbito dai comuni in gestione diretta ma non municipalizzata, anche in relazione al personale assorbito dal comune di Mondovì (Cuneo) (4-05291) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). 3600
BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Eu-		

	PAG.		PAG.
CARLOTTO: Sul ventilato finanziamento di un cospicuo piano di interventi per il potenziamento dell'università di Torino, nonostante la esistenza di un progetto per l'istituzione di una nuova sede universitaria decentrata a Savigliano (Cuneo) (4-05296) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3601	CAVIGLIASSO PAOLA: Sulla priorità data alle organizzazioni sindacali della scuola nella diffusione di circolari, decreti e altri documenti ministeriali (4-06168) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3605
CASALINO: Sui contributi erogati dalla Cassa per il mezzogiorno alla Olsa di Maglie (Lecce) (4-06501) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3602	COSTA: Sulla veridicità delle notizie stampa relative alle difficoltà in cui versano numerose compagnie di assicurazione per rischi auto (4-06384) (risponde PRODI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	3605
CASALINO: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Vito Antonio Poto (4-06823) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3603	COSTA: Sulla mancata ricezione dei programmi televisivi nella Valle Corsaglia (Cuneo) (4-06525) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3606
CASALINO: Per una corretta applicazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle pesanti riduzioni di doppi organici effettuate nelle scuole materne, soprattutto nel Mezzogiorno, a seguito della circolare applicativa 8 agosto 1978, n. 191 (4-06825) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3603	COSTA: Sulla mancata definizione del ricorso relativo alla pensione di guerra presentato da Peisino Carlo di Cigliè (Cuneo) (4-06591) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3606
CASALINO: Sullo stato attuale della pratica di pensione indiretta di guerra a Cipriano Alfredo Mauro di Minervino di Lecce (Lecce) (4-06919) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3604	COSTA: Per l'inserimento del titolo di membro del comitato di valutazione del servizio dei docenti tra quelli compresi nella tabella di valutazione per il conferimento degli incarichi di presidenza per il 1979-80 (4-06683 e 4-06885) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3607
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di riversibilità a favore di Pantaleo Marte di Gallipoli (Lecce) (4-07146) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3604	COSTA: Per il riesame amministrativo del ricorso proposto al Ministero del tesoro da Pietro Canavese di San Michele Mondovì (Cuneo) (4-06879) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3607
		COSTAMAGNA: Per l'adozione di misure al fine di impedire che si verificino presso i <i>campings</i> italiani sciagure del tipo di quella avvenuta	

	PAG.		PAG.
in Spagna che ha distrutto il campeggio <i>Los Alfaques</i> a San Carlo de la Rapita (4-05577) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).	3607	FRANCHI: Sulla presunta convocazione del rettore di Pisa presso la procura della Repubblica in merito al suo comportamento circa l'occupazione dell'università, con riferimento alla programmazione dell'intervento della polizia per lo sgombero delle facoltà occupate (4-06399) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3613
COSTAMAGNA: Sui motivi della mancata liquidazione degli arretrati per ricostruzione di carriera a Rosa Ventricelli e Renata Arnaldi, insegnanti presso l'istituto magistrale Antonio Gramsci di Torino (4-06586) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3609	GARGANO MARIO: Per l'apertura e l'utilizzazione del nuovo ufficio postale di Rocca Priora (Roma) (4-05882) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3614
COSTAMAGNA: Sulla carenza di insegnanti presso il liceo scientifico di Verbania (Novara) (4-06625) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3610	GARGANO MARIO: Sul presunto peggioramento del servizio di conto corrente postale dopo l'automatizzazione del servizio stesso, e per uno studio sulle esperienze positive di altri paesi in tale settore (4-06205) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3614
FERRARI MARTE: Per l'assegnazione di due sedi di scuola materna statale al comune di Sesto Calende (Varese) (4-00697) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3610	GUALANDI: Sui disagi derivanti alle zone agricole dalla lentezza nella distribuzione della posta, con particolare riferimento a Ponticelli (Imola), Fontanelice e Tossignano (Bologna) (4-05450) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3615
FERRARI MARTE: Sullo stato della pratica di pensione indiretta di guerra di Angela Biassoni di Monguzzo (Como) (4-06594) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3611	GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità di Lucia Micco (4-06345) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3616
FERRARI MARTE: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Osvaldo Pedretti, residente a Dervio (Como) (4-06907) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3612	MANFREDI GIUSEPPE: Per la definitiva sistemazione giuridica degli insegnanti immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, con particolare riferimento alle insegnanti Maria Vittoria del Guerra e Maria Fernanda Grosso di Fos-	
FRANCHI: Per la definizione della pratica di pensione privilegiata e equo indennizzo dell'appuntato di pubblica sicurezza Carmelo Cappello di Pisa (4-06379) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3612		

	PAG.		PAG.
sano (Cuneo) (4-05502) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3616	lerno) (4-06143) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3623
MANFREDI GIUSEPPE: Per il rispetto delle norme di legge vigenti in materia di richiesta di sede da parte degli insegnanti, con particolare riferimento all'insegnante di educazione fisica Marilena Divisi Mantini di Cuneo (4-06061) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3617	RAFFAELLI: Per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione nella graduatoria del ruolo in soprannumero degli insegnanti elementari nelle province in cui la stessa viene ad esaurirsi con le ultime nomine (4-05930) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3623
MEZZOGIORNO: Sulle irregolarità commesse da parte dell'ICLIS nella costruzione di alloggi a Pianura (Napoli) da destinare ai dipendenti della ITALSIDER e sui rapporti esistenti tra le due società (4-01919) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3617	SANTAGATI: Sulla mancata ricostituzione, da parte del provveditorato agli studi di Messina, della carriera alle assistenti di scuola materna e per l'indizione di corsi abilitanti per le assistenti (4-06295) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3624
PISONI: Sulla mancanza di gettoni telefonici nelle gettoniere a disposizione del pubblico negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, con particolare riferimento alla stazione Termini di Roma (4-06073) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3620	SCALIA: Per l'estensione dei benefici previsti dalla legge speciale per le aree terremotate del Belice e del Friuli al comune di Mistretta (Messina), recentemente interessato da un movimento tellurico (4-02902 e 4-05184) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	3624
QUARANTA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il regolare funzionamento dell'università di Salerno (4-05395) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3621	SERVELLO: Sulle origini della notizia, risultata falsa, dell'invio sul posto di tecnici del Ministero dei trasporti per far luce sulle cause della sciagura della funivia del Cermes (Trento) (4-05404) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	3625
QUARANTA: Sui dati relativi ai contributi deliberati in favore dei nuovi insediamenti universitari, con particolare riguardo al Meridione (4-05732) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3622	SQUERI: Sull'autorizzazione, concessa dalla prefettura di Milano, alla FINA ed alla SACOIL alla costruzione ed all'esercizio di due stazioni di servizio a Rogoredo (Milano), il giorno prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle regioni le funzioni	
QUARANTA: Sul pericolo costituito dalla presenza di fabbricati fatiscenti nella piazza San Marco di Licusati, frazione di Camerota (Sa-			

relative alle autorizzazioni per distributori di carburanti (4-05105) (risponde ROGNONI, *Ministro dell'interno*).

PAG.

3627

TREMAGLIA: Sull'impossibilità, da parte degli emigrati friulani, di usufruire dei benefici previsti dalla legge a favore dei terremotati, a causa della perdita involontaria di residenza dovuta alla cancellazione anagrafica (4-06110) (risponde ROGNONI, *Ministro dell'interno*).

3628

ZANONE: Per la tutela della produzione italiana di biossido di titanio, in relazione al pretrattamento dei reflui di lavorazione prima dello scarico in mare, imposto alla Montedison di Scarlino (Grosseto), a differenza di quanto previsto dalla normativa CEE (4-06226) (risponde PRODI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*).

3628

ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Mario Voltan di Bagnoli di Sopra (Padova) (4-06924) (risponde CARTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*).

3629

ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giulia Vicentini, vedova Contato, di Cinisello Balsamo (Milano) (4-06926) (risponde CARTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*).

3630

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — in relazione all'affondamento in Egeo della nave *Niko Primo* di 500 tonnellate, abilitata alla navigazione in Mediterraneo —:

1) quali fossero le condizioni di efficienza e le condizioni del carico, risultando assai difficilmente spiegabile la per-

dità della nave e di quasi tutto l'equipaggio, in rapporto alle condizioni meteorologiche;

2) inoltre, quale fosse lo stato dei mezzi di salvataggio che non sembra sia stato possibile utilizzare. (4-06213)

RISPOSTA. — Il consolato d'Italia in Atene-Pireo sul naufragio della motonave da carico *Niko Primo*, matricola 732 di Roma, avvenuto nella notte fra il 27 ed il 28 ottobre 1978 nelle acque greche a sud di Capo Tainarone (Peloponneso), ha espletato l'inchiesta sommaria di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e 465 del relativo regolamento di esecuzione.

Il Ministero, ricevuti gli atti di tale inchiesta unitamente alla deliberazione di procedere all'inchiesta formale d'ufficio sulle cause e sulle eventuali responsabilità che hanno determinato il sinistro, ritenuto l'impedimento a costituire in quella sede la commissione inquirente di cui all'articolo 470 del predetto regolamento, ha conferito mandato di provvedere all'esecuzione dell'inchiesta formale alla direzione marittima di Civitavecchia, ai sensi del secondo comma dell'articolo 580 del codice della navigazione.

Per quanto concerne la richiesta di specifiche notizie sulle condizioni di efficienza della *Niko Primo*, si comunica che la motonave era in possesso di un certificato di idoneità in regolare corso di validità ed, in particolare, nessuna deficienza era stata annotata circa i mezzi collettivi di salvataggio esistenti a bordo. Al riguardo si precisa che la capacità complessiva dei mezzi di salvataggio — una imbarcazione sul lato sinistro capace di portare dieci persone; una imbarcazione sul lato dritto capace di portare 16 persone; una zattera capace di portare dieci persone — era largamente superiore a quella minima prescritta dalle vigenti norme in relazione sia alle persone imbarcate (nove), sia alle caratteristiche della nave per quanto concerne la stazza lorda e l'abilitazione a navigazione internazionale.

Per quanto concerne le condizioni del carico e quelle meteorologiche esse formeranno specifico oggetto dell'inchiesta per la quale è stato dato mandato di svolgimento alla direzione marittima di Civitavecchia con carattere di priorità rispetto a tutte le inchieste eventualmente in corso o in programma.

Il Ministro ad interim: VITTORINO COLOMBO.

AMADEI, REGGIANI E VIZZINI. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che la nota testata di informazioni aeronautiche *Air Press* riferisce circa una richiesta della *Rotterdam Airlines* di gestire voli regionali tra Rotterdam-Genova e viceversa e Rotterdam-Torino e viceversa —:

a) come si concili questa richiesta atteso che:

1) l'accordo bilaterale vigente tra Italia e Olanda del 4 marzo 1950, approvato con legge 16 novembre 1951, n. 1727 e successive modificazioni del 1972, non solo prevede per l'Olanda un solo vettore la KLM, ma non comprende gli scali indicati dalla *Rotterdam Airlines*, tra quelli italiani utilizzati;

2) tra l'Italia e l'Olanda il servizio attuale è da considerarsi più che congruo (attualmente esistono 42 frequenze settimanali nelle due direzioni con coefficiente di utilizzo per parte Alitalia che non raggiunge neppure il 60 per cento secondo dati relativi al 1977) e tale comunque da non essere suscettibile di incremento almeno sulle brevi e medie scadenze;

3) una eventuale concessione delle rotte richieste non solo violerebbe a danno della nostra compagnia di bandiera il principio della unicità della designazione del vettore ma altererebbe, sempre a danno dell'Alitalia, l'equilibrio dei collegamenti garantito dal citato accordo;

4) la eventuale anzidetta concessione sottrarrebbe in definitiva traffico e servizi all'Alitalia verso la direzione del nord Atlantico e dell'estremo oriente, posto che

l'utenza raccolta dalla *Rotterdam Airlines* a Torino e a Genova troverebbe in Olanda facile e naturale trasbordo, a mezzo KLM per le rotte suindicate;

b) se si ravvisi la opportunità che, tramite i normali canali diplomatici e quindi ripristinando una procedura che nella fattispecie sembrerebbe violata (la richiesta della *Rotterdam Airlines* sarebbe giunta tramite un consorzio aeroportuale italiano), il governo olandese e per esso la KLM venga invitato responsabilmente a far conoscere se esso è estraneo o consenziente all'iniziativa della citata *Rotterdam Airlines* e, comunque, se ritenga doveroso, ove si volesse da parte olandese modificare la tabella delle rotte annesse all'accordo in vigore, dare inizio alle normali procedure previste dall'accordo stesso che sono essenzialmente garanti reciproci di diritti e di doveri;

c) se, stando la situazione come sopra esposta, si ritenga opportuno, allo stato, non accogliere la richiesta della *Rotterdam Airlines*. (4-05403)

RISPOSTA. — L'accordo aereo italo-olandese, firmato a Roma il 4 marzo 1950 e lo scambio di note del 29 maggio 1972 con il quale è stata, tra l'altro, modificata la tabella delle rotte allegata al predetto acconto, prevedono per ciascuna parte contraente, la possibilità di designazione di una sola compagnia aerea che in atto, per la parte olandese, è la compagnia KLM.

La suddetta tabella delle rotte prevede, per la compagnia designata olandese, punti in Olanda — Roma e viceversa, punti in Olanda — Milano e viceversa; per la compagnia designata italiana punti in Italia-Amsterdam e viceversa, punti in Italia-Rotterdam e viceversa. In base a tale tabella delle rotte il vettore olandese può effettuare servizi aerei da qualsiasi scalo dell'Olanda su Roma e Milano e il vettore italiano può operare servizi aerei da qualunque scalo italiano, compresi quelli di Torino e Genova, su Amsterdam e Rotterdam.

Attualmente vengono operate complessivamente tra l'Italia e l'Olanda 42 frequenze settimanali da parte dell'Alitalia e della KLM in stretta collaborazione commerciale. Conseguentemente, la richiesta di diritti di traffico della compagnia *Rotterdam Airlines* può trovare un'adeguata soluzione solo nell'ambito di una revisione dell'accordo aereo italo-olandese attualmente in vigore. In detto ambito si potrà, infatti, definire la designazione dei vettori e riesaminare la capacità complessiva programmata da parte olandese e italiana, al fine del relativo bilanciamento.

Il Ministro dei trasporti:
VITTORINO COLOMBO.

BAGHINO E BOLLATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali a tutt'oggi non è stato emesso il decreto ministeriale per l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in considerazione che il mandato degli attuali rappresentanti scade il 31 dicembre del 1978;

2) se risponda a verità il fatto che il ministro ha intenzione di predisporre un decreto ministeriale per la proroga di sei mesi degli attuali componenti in attesa della presentazione del disegno di legge sulla riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato che prevede l'abolizione della rappresentanza elettiva del personale;

3) se con questa operazione si intenda egemonizzare in favore di CGIL, CISL, UIL la rappresentanza del personale, venendo meno al concetto di pluralismo e democrazia in considerazione che in questa ipotesi i rappresentanti del personale verrebbero nominati dalle organizzazioni sindacali e non già eletti liberamente dal personale. (4-06641)

RISPOSTA. — Effettivamente il 15 gennaio 1979 è stato presentato al Parlamento un disegno di legge inteso a prorogare

di sei mesi il mandato di quei componenti del consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato che altrimenti sarebbero venuti a cessare dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Si è voluto così evitare di dover procedere in base alle norme attuali alla rinnovazione di un organo destinato a decadere entro breve tempo, in dipendenza della attuazione della nuova struttura che esso dovrà assumere nel quadro della riforma dell'azienda ferroviaria, della quale pure dovrà occuparsi prima il Parlamento. Uno dei punti essenziali della prospettata riforma, infatti, consiste appunto nella attribuzione di poteri più ampi al consiglio di amministrazione, la cui composizione dovrebbe essere correlativamente adeguata.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà finalmente definita la pratica di pensione intestata alla signora Carmela Santoriello nata il 13 maggio 1892 e residente in Santa Lucia di Cava dei Tirreni (Salerno), via R. Baldo 14.

Per la Santoriello, la Corte dei conti con sentenza del 10 marzo 1975 ha accolto il ricorso per negata pensione di guerra (indiretta). (4-06598)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Carmela Santoriello, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Biagio deceduto nella guerra 1915-18, è stata emessa, in esecuzione della decisione n. 105369 della Corte di conti, determinazione direttoriale del 24 luglio 1978 n. 829065/Z. Con il cenato provvedimento, all'interessata è stata concessa pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° marzo 1965, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Detta determinazione è stata trasmessa con il relativo ruolo di iscrizione n. 7384269, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Salerno con

elenco del 24 gennaio 1979 n. 4, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Carmela Santoriello.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione del signor Eugenio Gatti nato a Borgovalditaro (Parma), il 30 agosto 1926, quale collaterale inabile della pensionata Giuseppina Camisa vedova Gatti deceduta il 24 settembre 1963 già titolare della pensione di guerra numero 5346050; posizione n. 3307728; decreto in data 4 dicembre 1950 n. 1622641. L'interessato ha presentato ricorso contro il decreto del 15 ottobre 1964 n. 2083209, posizione n. 471761, che negava il diritto a percepire l'assegno goduto dalla defunta madre. Il ricorso è stato presentato il 4 aprile 1965 senza ottenere alcun riscontro. (4-06849)

RISPOSTA. — In merito alla pratica di pensione indiretta n. 471761/G relativa al signor Eugenio Gatti, collaterale dell'ex militare Guido deceduto in guerra il 21 gennaio 1943, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 15 ottobre 1964 n. 2083209, con il quale al predetto venne negato diritto a pensione, in quanto maggiorenni e non inabile a proficuo lavoro. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 648656 prodotto dall'interessato avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, gli atti concernenti il signor Gatti sono stati trasmessi alla Commissione medica superiore perché esprima, previa eventuale visita diretta, un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla idoneità o meno a qualsiasi proficuo lavoro del predetto richiedente ed alla data eventuale cui possa farsi presu-

mibilmente risalire tale inabilità. Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato in proposito il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOLLATI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) quale sia l'interpretazione del ministro al provvedimento n. 13 del 1977 del Comitato interministeriale dei prezzi per quanto attiene alla vendita dei prodotti petroliferi da parte del gestore di distribuzione stradale, per punti appoggiati e autostradali e alla determinazione dei prezzi;

2) se i prezzi previsti per le anzidette categorie vadano incontro solo alle esigenze dei punti di vendita che erogano annualmente fino a 3 milioni di litri annui di prodotti petroliferi, penalizzando quei punti di vendita che, superando l'anzidetta vendita di carburante, devono fronteggiare oneri crescenti per spese generali (luce, acqua, eccetera) per il personale e per i servizi posti a disposizione dell'automobilista;

3) infine, se si ritenga, almeno di andare incontro alle necessità dei detti punti di vendita, interpretando la norma nel senso che almeno fino alla vendita di 3 milioni di litri di carburante si applicano i prezzi previsti dal provvedimento CIP, affidando alla libera trattativa fra le parti eventuali altri ritocchi per le quote di vendita che superano il tetto suindicato;

4) anche, se si ritenga di rivedere indirizzi e scelte di ordine generale che in passato hanno indotto alla proliferazione dei punti di vendita, con conseguenze negative di ordine commerciale e finanziario. (4-02845)

RISPOSTA. — In ordine ad un'esatta interpretazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 13 del 1977, il quale attiene alla vendita dei pro-

dotti petroliferi al minuto sulla rete stradale ed autostradale si precisa:

1) per punti vendita appoggiati, si intendono quelli costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore ed inseriti in altre attività prevalenti. Il CIP prevede un compenso minore rispetto agli altri impianti di pari erogato perché, proprio in quanto inseriti in attività diverse e prevalenti dal punto di vista economico, hanno costi di gestione notevolmente inferiori;

2) per i punti vendita stradali e autostradali che erogano quantitativi annui superiori ai 3 milioni di litri, il CIP ha lasciato la fissazione del margine di compenso alla libera trattativa delle parti. Questa soluzione è stata dettata da due considerazioni:

a) ai gestori di tali impianti si riconoscono notevoli caratteristiche di imprenditorialità, dato il rilevante significato economico dei proventi delle attività non petrolifere (*motel*, *bar*, *officine*, *accessori*);

b) tali impianti hanno una diversa importanza commerciale per le aziende di cui portano i colori e pertanto è differenziato anche l'interesse delle stesse aziende ad assicurare ai gestori i mezzi sufficienti ad un efficiente funzionamento.

Per quanto riguarda infine la revisione degli indirizzi che in passato hanno indotto alla proliferazione dei punti di vendita, è stato previsto nel piano energetico aggiornato — nel quadro della programmazione nel settore petrolifero del paese secondo le direttive del Governo e del Parlamento — un piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti avente come obiettivo la riduzione del numero degli impianti ed una ristrutturazione della rete secondo le reali esigenze dei vari territori allo scopo di realizzare economie nella distribuzione ed una sufficiente redditività dei punti di vendita, avuto riguardo allo sviluppo turistico, urbanistico e industriale.

Il CIPE, con la delibera del 23 dicembre 1977, ha approvato tale piano ed

ha definitivamente messo a punto il quadro di riferimento programmatico con le linee operative del piano medesimo, la cui attuazione interviene e si inserisce nel momento in cui l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti viene delegato alle regioni ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sulla base dei criteri contenuti nel piano di razionalizzazione di cui trattasi, sono state emanate le direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 luglio 1978, rivolte alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni loro delegate in materia di distribuzione di carburanti. Tali direttive prevedono, tra l'altro, la revoca delle concessioni degli impianti il cui erogato medio annuo di vendita sia stato inferiore ai 100 mila litri nel 1976, il blocco delle nuove concessioni fino al 31 dicembre 1980 e la chiusura degli impianti concentrati nei centri storici.

L'incremento limitato dei consumi della benzina in questi ultimi anni ha reso più acuta la già difficile situazione del settore della distribuzione che ha sempre presentato una eccedenza di attrezzature rispetto al fabbisogno. Infatti lo sviluppo degli impianti rispondeva a logiche mercantili volte ad acquisire maggiori quote di mercato senza tenere conto delle reali esigenze del mercato stesso.

Gli indirizzi del Governo rivolti alle regioni per questa materia non potevano, perciò, non collegarsi alle decisioni assunte dal CIPE in precedenza e costruire, quindi, il quadro di riferimento complessivo per le regioni nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate. Il ruolo delle regioni ed anche quello dei comuni — ai quali il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha attribuito alcune funzioni amministrative di interesse locale relative agli impianti situati nel territorio di competenza — assume oggi un significato particolare in

quanto l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite consente a detti enti di partecipare alla realizzazione di obiettivi che riguardano l'attuazione di programmi nazionali.

Al fine di rendere operative le deliberazioni assunte dal Governo, infatti, le regioni dovranno predisporre un piano che, tenuto conto della situazione degli impianti in esercizio nel territorio di competenza, garantisca la presenza di impianti di distribuzione anche nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale e che individui, ai fini della chiusura mediante revoca della concessione, gli impianti ubicati nei centri storici definiti dagli strumenti urbanistici che turbino i valori storici ed ambientali e costituiscano grave intralcio o pericolo alla circolazione. Con l'attuazione del piano di razionalizzazione in parola potranno essere adeguatamente risolti i problemi prospettati nella interrogazione.

Il Ministro: PRODI.

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici, entro il 30 giugno 1978, vengono soppressi e le funzioni di assistenza, dei servizi, dei beni e del personale, trasferite ai comuni;

2) la regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati sono orientati a dare un'interpretazione restrittiva al suddetto decreto, assumendo il solo personale in servizio a tempo indeterminato;

3) al contrario il personale dipendente, attualmente in servizio, è totalmente assunto a tempo determinato e che, quindi, a partire dall'anno scolastico 1979-80, rimarrebbe senza occupazione, dopo anni di lavoro svolti egregiamente, anche se con trattamento economico del tutto inadeguato, per assicurare un ser-

vizio sociale oggi più che mai indispensabile — se ritenga opportuno continuare l'erogazione dei contributi per la gestione dei doposcuola delle scuole elementari statali, emanando, nel contempo, disposizioni che permettono agli insegnanti non di ruolo, dipendenti dai patronati scolastici, di poter ancora operare presso i doposcuola e in condizioni meno precarie. (4-04896)

RISPOSTA. — A seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha soppresso i patronati scolastici, il bilancio di questo Ministero non prevede, né può più prevedere, stanziamenti per contributi a favore di enti che gestiscono attività di doposcuola nelle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda, in particolare, i punti 2) e 3) dell'interrogazione, notizie fornite dal ministro per le regioni consentono di assicurare che la regione Emilia-Romagna, con propria legge del 7 luglio 1978, n. 20, ha previsto il trasferimento ai comuni non solo del personale dipendente dai patronati scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche di quello con rapporto a tempo determinato purché in servizio da non meno di tre anni scolastici e con almeno sette mesi di attività per ciascun anno (e con un orario di lavoro settimanale non inferiore a 28 ore).

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'amministrazione comunale di Mondovì (Cuneo) ha assorbito, senza municipalizzarla, una azienda di trasporti urbani (autopullmans) con 15 dipendenti;

2) di conseguenza, si pone ora il problema dell'inquadramento del predetto personale;

3) in proposito esistono disparati orientamenti sostenendosi, da una parte che il personale deve essere inquadrato fra quello comunale con il trattamento economico e giuridico previsto dagli accordi ANCI-sindacati (con la concessione di un assegno *ad personam* per il supero del trattamento economico già fruito), mentre da altra parte si sostiene che il personale deve invece essere inquadrato nel contratto di lavoro previsto per gli autoferrotranvieri con iscrizione previdenziale al relativo fondo;

4) tali incertezze di interpretazione delle vigenti leggi devono essere rimosse a livello nazionale per evitare disparità di trattamento tra comune e comune e tra personale e personale dello stesso comune — se il personale già dipendente da aziende private addetto a gestioni di trasporti pubblici, assorbito dal comune in gestione diretta ma non municipalizzata con meno di 25 dipendenti, debba essere inquadrato col restante personale ai sensi degli accordi ANCI-sindacati o debba invece essere inquadrato con contratto di lavoro previsto per gli autoferrotranvieri e iscritto all'apposito fondo. (4-05291)

RISPOSTA. — Il comune di Mondovì gestisce in economia diretta, dal 1° gennaio 1956, l'Azienda autobus municipale con personale proveniente dalla società FERT, concessionaria in precedenza del servizio. Detto personale — inizialmente in numero di cinque unità, cui, ovviamente, il comune ebbe a garantire la salvaguardia dei diritti acquisiti — è in atto costituito da 19 elementi, ai quali tutti viene corrisposto il trattamento economico e normativo stabilito dai patti di lavoro per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie aderenti alla Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), cui il comune di Mondovì è associato.

Con deliberazione 20 ottobre 1976, in particolare, la giunta municipale di Mondovì ha, da ultimo, recepito e applicato ai propri dipendenti dell'Azienda autobus, con effetto 1° gennaio 1976, il nuovo contratto nazionale di lavoro della categoria,

stipulato il 23 luglio 1976, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le associazioni delle aziende trasporti e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Per altro, la deliberazione adottata il 6 giugno 1978 dalla giunta municipale di Mondovì, relativa alla classificazione del pubblico servizio di trasporto urbano nel tipo C previsto dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 1978, n. 30, è stata annullata dal comitato regionale di controllo in quanto in contrasto con la disciplina normativa di cui agli articoli 1 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, che subordina l'estensione al personale comunale degli autoservizi urbani del trattamento riservato agli autoferrotranvieri, alla sussistenza del presupposto del numero minimo di 25 dipendenti. Tale orientamento, condiviso recentemente anche dal comitato regionale della Toscana, che ha annullato per gli stessi motivi un'analoga deliberazione del comune di Cecina (Livorno), si ritiene non possa essere superato in alcun modo da argomentazioni aventi finalità interpretative ed estensive della citata normativa del 1960.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — pre-messo che:

a) le indicazioni del piano IRES, per quanto attiene alle strutture universitarie della regione Piemonte, hanno posto in risalto la pressante necessità di decongestionare l'ateneo di Torino unico esistente in Piemonte, con l'istituzione di nuove sedi universitarie prevedendo, fra l'altro, per il Piemonte sud-occidentale, un tale insediamento nella zona più baricentrica: Savigliano;

b) il consiglio regionale, recependo tali indicazioni, ha espresso il proprio parere in merito segnalandolo al Ministero della pubblica istruzione per i definitivi provvedimenti di competenza;

c) nel raggio di circa 30 chilometri, i centri urbani di Savigliano, Fossano,

Mondovì, Cuneo e Saluzzo sono in grado di mettere a disposizione della nuova auspicata struttura scolastica, imponenti edifici pubblici pienamente disponibili (ex caserme, ex ospedale militare, eccetera) tanto da consentire subito l'istituzione e il funzionamento di un primo gruppo delle più essenziali facoltà sulle quali potranno gravitare gli oltre 60 mila studenti del Piemonte sud-occidentale;

d) recentemente è stato dato ampio rilievo da parte della stampa quotidiana alla notizia di prossimi massicci interventi statali destinati al potenziamento delle strutture dell'ateneo torinese e ciò induce a ritenere che si voglia abbandonare o, per lo meno, accantonare, la già progettata politica di decongestionamento di tale polo universitario, rinunciando a soluzioni radicali del problema ed, anzi, aggravandolo ulteriormente;

e) non è questa l'occasione più opportuna per sottolineare ancora, semmai ce ne fosse bisogno, quali gravi conseguenze di ordine economico derivino alle famiglie degli studenti dalla necessità di dover mantenere i figli allo studio in Torino e quali altrettanto gravi conseguenze si riflettano sulla funzionalità, sulla didattica e sul rendimento degli studi a causa del superaffollamento della monosede. Il coro delle proteste ad ogni livello è unanime —:

1) se corrisponda a verità il fatto che è in corso di finanziamento un cospicuo piano di intervento per il potenziamento dell'università torinese e, nell'affermativa, a quanto ammonti la relativa previsione;

2) quando si ritenga possa essere varato il progetto dell'istituzione della nuova sede universitaria a servizio del Piemonte sud-occidentale. (4-05296)

RISPOSTA. — Si ritiene che l'allarmismo, determinato da notizie incontrollate, diffuse dalla stampa in ordine a massicci interventi statali, destinati al potenziamento dell'ateneo torinese, sia del tutto ingiustificato. Infatti il previsto fi-

nanziamento è destinato a coprire unicamente gli impegni di spesa corrente più urgenti per riattare gli edifici universitari esistenti e tutti quelli messi a disposizione degli enti locali.

Si precisa inoltre che la legge 6 marzo 1976, n. 50 (piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria per il sessennio 1976-81) ha stanziato la somma di 550 miliardi per la realizzazione di opere di edilizia generale, dipartimentale, residenziale e sportive nonché per arredamenti e attrezzature necessarie allo espletamento dell'attività didattica e scientifica di base. Tali fondi sono stati ripartiti su proposta del comitato centrale per l'edilizia universitaria (istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa), formulata sulla base, di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso. In particolare all'università di Torino sono stati assegnati per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale i seguenti importi:

programma 14.582 (in milioni)
revisione prezzi 2.696

Con tali fondi il predetto ateneo ha previsto completamenti di opere in corso di realizzazione già finanziate con le precedenti leggi edilizie, interventi per adeguare le strutture edilizie dell'università ed i relativi impianti alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, nonché interventi per riattare edifici messi a disposizione degli enti locali.

Per quanto attiene infine all'istituzione di nuove sedi universitarie, la Commissione pubblica istruzione del Senato ha recentemente approvato alcuni progetti di legge riguardanti l'istituzione di nuove sedi universitarie, tra le quali non è per altro compresa Savigliano.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se, quando, quanto e a che

titolo la Cassa per il mezzogiorno abbia erogato contributi finanziari in favore della società OLSA - Olearia Salentina di Maglie (Lecce). (4-06501)

RISPOSTA. — La ditta OLSA - Olearia Salentina, per la realizzazione di un oleificio in Maglie, ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno, un contributo in conto capitale di lire 752.498.000, erogato il 7 luglio 1976, a fronte di una spesa di lire 1.463 milioni.

Per l'ampliamento del suddetto impianto la stessa ditta ha ottenuto, in data 24 maggio 1978, un contributo di lire 377.760.000, su una spesa ammessa di lire 1.087.500.000; di tale contributo è stata erogata, in data 5 ottobre 1978, la somma di lire 240.920.000 per il primo stato di avanzamento. Inoltre, a favore della ditta OLSA la Cassa ha agevolato due finanziamenti concessi dal Banco di Napoli, uno di lire 721 milioni, in data 7 marzo 1975 e l'altro di lire 564 milioni e 500 mila in data 21 aprile 1978.

Il Ministro: DE MITA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità della pensione di guerra avanzata dal signor Vito Antonio Poto collaterale di Francesco defunto nella prima guerra mondiale.

La pratica è stata inoltrata dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce in data 21 marzo 1977, lettera con protocollo n. 5445. (4-06823)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Vito Antonio Poto, collaterale maggiore inabile dell'ex militare Francesco, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1975, primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, di cui era in godimento la madre deceduta il 17 gennaio 1952, al predetto collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'artico-

lo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Vito Antonio Poto. L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave stato di disagio, soprattutto nelle province del Mezzogiorno, provocato dalla circolare ministeriale n. 191 di applicazione della legge n. 463 sul precariato, che stravolge la legge stessa in modo particolare per quanto riguarda la scuola materna. Da tale circolare infatti gli uffici scolastici provinciali si sono sentiti autorizzati ad effettuare pesanti tagli di doppi organici anche per sezioni con mense (ad esempio nella sola provincia di Lecce 153 tagli), con grave danno delle insegnanti che restano disoccupate e delle famiglie;

2) se intenda intervenire prontamente per revocare tali tagli e garantire una corretta applicazione della legge n. 463, in modo che venga esteso il più possibile il servizio scolastico. (4-06825)

RISPOSTA. — L'articolo 9 della legge n. 463 del 1978 ha introdotto, come è noto, sostanziali modifiche al funzionamento della scuola materna statale elevandone l'orario giornaliero a nove ore, con possibilità di raggiungere le dieci e stabilendo il nuovo orario di servizio delle insegnanti in 30 ore settimanali per le attività educative, più altre 20 mensili da destinare alle attività connesse con il funzionamento della scuola. Ne consegue che es-

sendo l'orario giornaliero dell'insegnante pari a cinque ore e dovendo la scuola funzionare per otto o anche per dieci ore, per ogni sezione si rende necessario assegnare due insegnanti. Poiché, però, l'articolo 35 dispone che per l'onere derivante dall'attuazione della legge si provveda a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1978 e seguenti (previsione che, a norma delle disposizioni vigenti, è stata operata nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge), ne è conseguita la necessità di attuare il raddoppio nei limiti dell'effettiva disponibilità dei fondi. Del resto, l'impossibilità di procedere al raddoppio della totalità delle sezioni deve essere stata ben presente al Parlamento se la stessa Commissione bilancio della Camera ha raccomandato la realizzazione graduale del nuovo ordinamento (doppio turno).

Con la circolare n. 191, pertanto, il Ministero ha dato disposizione ai provveditori agli studi perché disponessero il raddoppio delle sezioni in numero pari al personale avente diritto alla nomina in ruolo secondo le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 10 della legge stessa. E in molte province le operazioni così effettuate hanno portato al raddoppio dell'organico in una percentuale molto alta, in quanto l'utilizzazione del personale disponibile è stata, di per sé, sufficiente ad assicurare il funzionamento delle sezioni con il doppio turno. I provveditori, comunque, sono stati invitati a prospettare particolari necessità locali che richiedessero lo ampliamento del numero delle sezioni funzionanti con orario otto-dieci ore e il Ministero sta provvedendo nel limite delle disponibilità dei fondi, laddove si riscontrano maggiori esigenze. In particolare nel Mezzogiorno ciò è già avvenuto per diverse province; l'ultimo intervento in tal senso è stato disposto nei confronti di Napoli con una autorizzazione al raddoppio interessante 180 sezioni.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Cipriano Alfredo Mauro nato a Minervino (Lecce) collaterale di Alessio caduto nella guerra 1915-18. Posizione della pratica n. 754654/4. (4-06919)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Cipriano Alfredo Mauro, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Alessio Armando deceduto nel conflitto 1915-18, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1973, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, al predetto è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e, non appena approvato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Mauro. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di reversibilità del signor Pantaleo Marte nato a Uggiano La Chiesa (Lecce) il 24 novembre 1905 e residente a Gallipoli (Lecce). Posizione foglio n. 1368. (4-07146)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non si è reso possibile individuare, con i soli dati forniti nel testo dell'interrogazione, la pratica di pensione di guerra relativa al signor Pantaleo Marte. A tale nominativo, infatti, corri-

spondono numerose pratiche e, per altro, la posizione n. 1360, segnalata dall'interrogante, si riferisce ad altra persona.

Pertanto, per poter effettuare ulteriori accertamenti, occorrerebbe che l'interessato facesse conoscere gli estremi di spedizione della domanda precisando, ove si tratti di pensione di guerra, le complete generalità del dante causa ed ogni altro elemento utile alla identificazione della relativa pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, SAVINO, MANFREDI MANFREDO, SEGNI E BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità il fatto che le organizzazioni sindacali della scuola siano messe in grado di conoscere circolari, decreti ed altri documenti ministeriali prima che i medesimi vengano resi noti a capi di istituto ed organismi scolastici competenti nonché alle Commissioni permanenti pubblica istruzione della Camera e del Senato;

2) se ritenga, inoltre, accettabile una simile situazione e quali provvedimenti intenda prendere. (4-06168)

RISPOSTA. — Precise disposizioni sono state, a suo tempo, impartite al competente ufficio spedizione di questo Ministero, affinché copie di circolari ed ordinanze siano inviate, con la dovuta sollecitudine, oltre che ai vari uffici e sindacati scolastici, anche agli organi costituzionali, ivi comprese, quindi, le Commissioni istruzione della Camera e del Senato.

Il fatto, poi, che i sindacati vengano, a volte, messi in grado di conoscere con anticipo circolari, ordinanze e decreti ministeriali, è da attribuire unicamente alla prassi, ormai consolidata, secondo cui la relativa predisposizione avviene, talvolta, dopo aver consultato le organizzazioni di categoria interessate, e talvolta dopo aver concordato con le medesime il contenuto

di alcuni provvedimenti. Tale consuetudine, per altro, non è limitata alla scuola, ma viene esercitata, com'è noto, in vari settori, per la soluzione di quasi tutti i problemi riguardanti le diverse categorie di personale, rappresentate dalle organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) l'attendibilità delle notizie pubblicate negli ultimi giorni sulla stampa quotidiana e relative a difficoltà - accertate dal Governo - in cui verserebbero, addirittura, 40 - e forse più - compagnie di assicurazione, per rischi auto, di cui alcune assai note e con notevole numero di clienti i quali appaiono oggi giustamente preoccupati per quanto potrebbe loro accadere sia per sinistri già verificatisi sia per eventuali futuri sinistri;

2) se il ministro intenda quanto prima chiarire la situazione e fornire all'opinione pubblica i dati in possesso del Governo. (4-06384)

RISPOSTA. — Si deve anzitutto smentire l'attendibilità degli elenchi di imprese di assicurazione che verserebbero in gravi difficoltà, pubblicati recentemente dalla stampa, in base ad informazioni di cui si ignora l'origine. Elenchi del genere sono stati, del resto, pubblicati in più occasioni per iniziativa di quotidiani o settimanali, senza per altro procurare eccessivi allarmismi.

Si ritiene comunque opportuno far presente all'interrogante che da parte dell'organo di controllo viene esercitata la più attenta vigilanza sull'andamento del mercato assicurativo al fine di tutelare la massa degli assicurati che può effettivamente essere influenzato in senso negativo dalla pubblicazione di notizie incontrollate. I risultati di questa più attenta vigilanza si sono concretati in drastici provvedimenti adottati ogni volta che si sono

riscontrate irregolarità od omissioni da parte di imprese assicuratrici tra i quali si ricordano quelli più recenti relativi alla revoca dell'autorizzazione ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa di due compagnie, la Cosida e la Lloyd Centauro.

Il Ministro: PRODI.

COSTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

1) se il Governo sia informato della scarsa, e talvolta impossibile, ricezione di programmi televisivi da parte degli abitanti della Valle Corsaglia, comune di Montaldo Mondovì e Frabosa Soprana (Cuneo);

2) quali iniziative verranno assunte dal Governo per ovviare agli inconvenienti lamentati. (4-06525)

RISPOSTA. — A norma della convenzione vigente, la RAI è impegnata in un vasto piano di estensione delle reti televisive, per permettere la ricezione dei programmi all'intero territorio nazionale, secondo un equo criterio di gradualità, che comporta, per intanto, la copertura dei centri con popolazione non inferiore ai mille abitanti.

Per quanto concerne, in particolare, i comuni di Montaldo Mondovì e Frabosa Soprana, i programmi televisivi vengono irradiati dall'impianto ripetitore di Torino. La zona interessata presenta una situazione orografica alquanto complessa, a causa della quale alcuni nuclei abitati o case sparse dispongono di una ricezione non perfetta.

Pur non essendo programmate, al momento, iniziative a breve termine, per la limitata consistenza demografica delle zone in questione, il problema forma oggetto di particolare studio da parte dei competenti organi tecnici, allo scopo di pervenire, nei limiti del possibile, alla soluzione più soddisfacente.

Il Ministro: GULLOTTI.

COSTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quale ragione il ricorso n. 734246 prodotto dal signor Carlo Peisino (posizione amministrativa n. 134364) nato a Cigliè (Cuneo) il 25 maggio 1920, ivi residente in via Molino 62, trasmesso in data 26 maggio 1972 dalla Corte dei conti, Procura generale - ufficio amministrazioni generali - al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - ai fini del riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 13, legge 27 agosto 1971, n. 585, non sia ancora stato definito. (4-06591)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 aprile 1967, n. 2253595, al signor Carlo Peisino venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dei postumi di frattura alla clavicola destra, a suo tempo indennizzati con tre annualità della pensione di ottava categoria, per una volta tanto.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 734246 prodotto dalla parte avverso il surniferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Peisino. Tale riesame ha avuto esito favorevole. Infatti, a modifica del provvedimento impugnato, è stato emesso, in conformità anche del parere espresso, previa visita diretta, dalla Commissione medica superiore nella seduta del 17 marzo 1978, decreto ministeriale del 12 dicembre 1978, n. 12767/RR con il quale al signor Peisino vengono concesse, per la cennata lesione, altre due annualità della pensione di ottava categoria, per una volta tanto, a decorrere dal 1° agosto 1966, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento. Detto provvedimento è stato trasmesso, con elenco n. 4619, alla ragioneria centrale di questa Amministrazione per l'emissione del mandato di pagamento relativo alla suindicata indennità.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno inserire con adeguato punteggio (almeno tre punti) nella tabella di valutazione dei titoli annessa all'ordinanza ministeriale: Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 1979-1980, oltre i titoli già previsti nell'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978, anche quello di membro effettivo o supplente del comitato di valutazione del servizio dei docenti, incarico elettivo di competenza del collegio dei docenti che per la sua gravosità, responsabilità e delicatezza può essere parificabile a tutti gli altri titoli presi in considerazione dalla detta ordinanza ministeriale per gli incarichi di presidenza del 1978-1979. (4-06683)

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno inserire con adeguato punteggio (almeno tre punti) nella tabella di valutazione dei titoli annessa all'ordinanza ministeriale: Conferimento degli incarichi di presidenza degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 1979-80, oltre i titoli già previsti nell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1978, anche quello di membro effettivo o supplente del comitato di valutazione del servizio dei docenti, incarico elettivo di competenza del collegio dei docenti che per la sua gravosità, responsabilità e delicatezza può essere parificabile a tutti gli altri titoli presi in considerazione dalla detta ordinanza ministeriale per gli incarichi di Presidenza del 1978-79. (4-06885)

RISPOSTA. — Nell'elaborazione della tabella di valutazione annessa all'ordinanza ministeriale, concernente gli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 1978-1979, l'Amministrazione, sulla base delle precedenti esperienze, ha ritenuto che si dovessero privilegiare, anzitutto, quei titoli più atti a garantire l'assolvimento delle delicate e particolari funzioni, proprie dei capi di istituto.

Sotto questo aspetto, incarichi, quali quelli connessi con la qualifica di membro del comitato di valutazione del servizio dei docenti, sono apparsi titoli meno idonei a dimostrare la capacità dell'aspirante alla funzione docente, di quanto non lo siano altri specifici requisiti, quali quelli relativi al servizio prestato come collaboratore del preside, o come membro del consiglio di presidenza o di istituto. Quanto sopra non impedirà, tuttavia, di prendere in considerazione, per il futuro, altre ipotesi di valutazione, tra le quali anche quella suggerita dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostacolano il riesame amministrativo del ricorso numero 769821 proposto dal signor Pietro Canavese nato a San Michele Mondovì (Cuneo) il giorno 1° gennaio 1914, residente a Clavesana (Cuneo) via Tetti n. 10.

Si fa presente che detto ricorso è stato trasmesso a codesto Ministero del tesoro in data 31 luglio 1972 e pertanto si rappresenta l'esigenza di una particolare sollecitudine. (4-06879)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1965, n. 2106302, al signor Pietro Canavese venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra, per non classificabilità dell'allegata infermità cardiaca. Con successivo decreto ministeriale del 18 ottobre 1968, n. 2339600, venne respinta nuova istanza, per non riscontrato aggravamento della cennata affezione.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 769821 proposto dal signor Pietro Canavese avverso il succitato decreto ministeriale n. 2339600, sono stati avviati i necessari adempimenti per far luogo, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione

pensionistica dell'interessato. A tal fine, infatti, gli atti del fascicolo relativo al signor Canavese sono stati trasmessi alla Commissione medica superiore, per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla classificazione dell'infermità di cui sopra è cenno.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dei trasporti e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se:

1) per le future concessioni per la apertura di nuovi *campings* in Italia, sia il caso di prescrivere l'osservanza della distanza minima di metri 50 dal limite di qualsiasi strada, al fine di evitare sciagure e distruzioni del tipo di quelle avvenute circa una settimana fa in Spagna al campeggio *Los Alfaques* di San Carlo de la Rapita nei pressi di Tarragona, dove sono state accertate finora 144 vittime;

2) sia il caso d'intervenire ora anche nei confronti dei già esistenti *campings* italiani, al fine di far interporre tra di essi e qualsiasi strada laterale, una zona neutra di rispetto di almeno 40 metri misurati dal limite della strada;

3) in linea d'emergenza, già fin da oggi sia il caso, nei tratti di qualsivoglia strada che costeggia i *campings*, di prescrivere a qualsiasi automezzo l'osservanza della velocità massima di 15 chilometri orari. (4-05577)

RISPOSTA. — La vigente legislazione statale non prevede espressamente prescrizioni del tipo di quelle proposte dall'interrogante, ma impone genericamente l'osser-

vanza delle norme per la difesa contro gli incendi ed il controllo preventivo degli impianti e delle attrezzature dei parchi di campeggio da parte dei vigili del fuoco.

Nei limiti suddetti, per altro, le Amministrazioni dello Stato risultano ostacolate nella loro attività di direttiva e controllo, essendo emerso, come ha comunicato il Ministero dell'interno, un problema di ordine interpretativo in merito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento agli enti locali di funzioni amministrative statali.

Il predetto Dicastero ha infatti precisato che i complessi ricettivi complementari a carattere turistico locale, di cui i campeggi costituiscono una specificazione, sono disciplinati infatti dalla legge 21 marzo 1958, n. 326 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869. Per altro, le funzioni statali in materia di complessi ricettivi extra alberghieri sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, il quale ha fatto però salve le funzioni del prefetto per gli aspetti della disciplina attinenti alla sicurezza pubblica.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulle funzioni amministrative statali trasferite agli enti locali, si è posto, con riferimento all'articolo 70, il problema se debbano o meno intendersi passate ai comuni, nel contesto delle competenze riguardanti l'interesse turistico, anche le autorizzazioni di pubblica sicurezza relative, il cui rilascio rientra nella competenza del prefetto. In proposito, il comitato tecnico per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ha manifestato l'avviso che le funzioni di polizia amministrativa che incidono su materie di competenza comunale — fra le quali rientrerebbero, per l'appunto, le autorizzazioni di cui trattasi — sono state devolute ai comuni, in virtù dell'articolo 9 del predetto decreto presidenziale.

Il Ministero dell'interno ha pertanto evidenziato la impossibilità di intraprendere iniziative in sede legislativa od impartire istruzioni o direttive alle dipendenti autorità di pubblica sicurezza, fino a quando l'anzidetto comitato tecnico, al quale intende per l'appunto riproporre il quesito, non si sarà definitivamente pronunciato sulla ripartizione fra comuni e prefetto delle competenze in materia.

Va, per altro, osservato che, pur essendo apprezzabili i fini che si vorrebbero perseguire con le misure proposte dall'interrogante, non appare opportuno, come ha osservato il Ministero dei lavori pubblici, prescrivere l'osservanza della distanza minima di metri 50 dal limite di qualsiasi strada. Neppure è possibile intervenire sui *campings* già esistenti, imponendo una distanza di rispetto di metri 40, in quanto non sembra che tali strutture differiscano praticamente da altre analoghe (alberghi, cinematografi eccetera), che pure accolgono quantitativi talora rilevanti di persone e possono sovente risultare ubicate ai margini della carreggiata.

Secondo l'avviso della predetta Amministrazione, analoga osservazione di non attualità pratica deve essere formulata quanto alla proposta di ridurre la velocità a 15 chilometri orari in prossimità dei *campings*, anche perché tale valore della velocità non è neppure rilevato dagli usuali tachimetri montati sugli autoveicoli, né dagli strumenti di misura della velocità in dotazione alla polizia stradale.

Infatti va tenuto presente, come ha illustrato il Ministero dei trasporti, che in un terreno non consistente, come ad esempio un normale prato, un veicolo che fuoriesca dalla sede stradale si ferma automaticamente in uno spazio che, con le velocità realizzabili nelle strade ordinarie, generalmente prossime ai cento chilometri orari, è di circa 35 metri. Tale distanza viene percorsa con una traiettoria che è poco divergente dall'asse stradale. In sostanza, un veicolo che esca di strada si ferma generalmente a distanza non rilevante dal bordo della carreggiata; quanto sopra trova conferma pratica negli incidenti sulle autostrade, dovuti a colpo di

sonno dei conducenti, i cui veicoli si fermano a pochi metri dal bordo della carreggiata e, quando questa è in rilevato, si rovesciano sul fondo della scarpata.

La distanza minima di metri 50 dal limite di qualsiasi strada è quindi molto elevata e, comunque, non proporzionata alle esigenze di evitare sciagure e distruzioni in quanto un qualsiasi veicolo non sarebbe tecnicamente in grado di percorrerla prima di arrestarsi automaticamente e cioè senza alcun intervento del conducente.

Il Ministero dei trasporti ha osservato, infine, che anche la proposta di prescrivere a qualsiasi automezzo l'osservanza della velocità massima di 15 chilometri orari nei tratti di qualsiasi strada che corre parallelamente ad un *camping* appare troppo restrittiva, tenuto presente che il limite di velocità auspicato verrebbe a risultare sensibilmente inferiore a quello attualmente prescritto per la circolazione urbana pari a 50 chilometri orari.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui le professoresse Rosa Ventricella in Pisa e Renata Araldi (via Principi d'Acaja 29, Torino) del provveditorato agli stud di Torino, insegnanti di ruolo rispettivamente di lettere e d'inglese nell'istituto magistrale Antonio Gramsci di Torino nell'anno scolastico 1973-1974 non abbiano a tutt'oggi, nonostante molteplici solleciti, ancora riscosso per il suddetto anno scolastico gli arretrati in base alla differenza di parametro stabilita dalla ricostruzione di carriera comunicata dal provveditorato agli studi di Torino alla segreteria dell'istituto magistrale Antonio Gramsci prefato, rispettivamente il 4 giugno 1976 ed il 2 gennaio 1976. Risulterebbe che, invece, due professoresse nell'identica situazione ed insegnanti nel medesimo istituto Antonio Gramsci siano state a suo tempo (due anni fa) dallo stesso istituto regolarmente tacitate di ogni loro competenza. (4-06586)

RISPOSTA. — I ritardi lamentati dall'interrogante nella corresponsione degli arretrati per ricostruzione di carriera dovuta alle insegnanti Ventricella e Annaldi, sono da attribuire ad obiettive difficoltà di funzionamento della segreteria dell'istituto magistrale Antonio Gramsci di Torino alla guida della quale si sono alternati in questi ultimi tempi ben quattro segretari.

Altra causa di ritardo, nella definizione delle numerose pratiche di cui trattasi, è costituita dagli ostacoli, spesso frapposti dalle direzioni provinciali del Tesoro ad accendere le partite provvisorie di spesa fissa, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 12 agosto 1962, n. 1290.

Circa l'ultimo punto dell'interrogazione si osserva che, dati i generici riferimenti ivi contenuti, manca la possibilità di accertare se e quali docenti del suindicato istituto siano stati tacitati di ogni loro competenza. Questo Ministero comunque, non mancherà di vigilare, per il tramite del provveditore agli studi di Torino, affinché la situazione amministrativo-contabile del locale istituto magistrale Antonio Gramsci torni quanto prima alla normalità.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — di fronte ai problemi del liceo scientifico di Verbania (Novara) per carenza di insegnanti, dove nel triennio conclusivo erano scoperte tre cattedre di italiano e due di matematica, più alcuni altri insegnamenti di minore rilevanza e dopo l'invio di telegrammi di protesta di studenti e genitori al provveditore agli studi di Novara — se ritenga questa situazione anormale e particolarmente pesante per gli studenti del quinto anno, che a luglio dovranno sostenere l'esame di maturità riformato;

per chiedere, l'intervento del Ministero per far cessare la prolungata assenza di docenti che impedisce l'effettuazione del regolare programma scolastico, con inevitabili conseguenze in sede di esame. (4-06625)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'assegnazione di docenti alla sezione staccata del liceo scientifico di Verbania non è da imputarsi ad una carenza di questa Amministrazione ma a cause oggettive. Come è noto, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli incarichi di insegnamento hanno validità annuale. Molti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali, però, preferiscono accettare una supplenza, anche di breve durata conferita dai presidi in una sezione di loro gradimento anziché un incarico annuale in sede disagiata quale è Verbania.

Si informa, comunque, che alla fine del mese di ottobre 1978 la situazione nella sezione staccata del liceo scientifico in questione si è regolarizzata, poiché gli incarichi d'insegnamento sono stati conferiti agli aventi diritto dal competente provveditore agli studi di Novara.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia determinato o abbia in previsione di assumere per:

1) l'assegnazione di due sezioni di scuola materna di Stato al comune di Sesto Calende (Varese), la cui documentazione è già stata inviata tramite il provveditorato agli studi di Varese in data 2 aprile 1976;

2) l'emanazione del decreto istitutivo del quinquennio onnicomprensivo sperimentale nel distretto 4/ovest Verbano della provincia di Varese di cui Sesto Calende è sede principale, la cui richiesta e documentazione è stata inviata dal consiglio d'istituto professionale per il commercio di Gallarate (Varese). (4-00697)

RISPOSTA. — In merito alla richiesta del comune di Sesto Calende, il provveditore agli studi di Varese, con proprio decreto del 31 agosto 1976, n. 8237/B30, aveva disposto, fin dal 1° settembre 1976,

l'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale in quella provincia, in conformità anche delle proposte all'epoca formulate dallo stesso comune.

Quanto, poi, alla richiesta a suo tempo avanzata dall'istituto professionale per il commercio di Gallarate, per l'istituzione nel distretto di Sesto Calende del quinquennio onnicomprensivo sperimentale, questo Ministero non ha mancato di sottoporre il relativo progetto ad approfondito esame. A conclusione di tale esame non si è, tuttavia, ravvisata la possibilità di autorizzare l'iniziativa, in quanto, nonostante l'encomiabile impegno con cui il progetto era stato elaborato, non erano stati soddisfatti alcuni requisiti e condizioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419 e dalla circolare ministeriale del 22 gennaio 1977, n. 27.

A determinare la decisione dell'Amministrazione ha, altresì, contribuito il parere tecnico di merito, espresso dal comitato per la sperimentazione, il quale ha formulato i propri rilievi in un'apposita relazione, comunicata al preside dell'istituto professionale di Gallarate con nota del 31 gennaio 1978, n. 595. Con la citata relazione, il comitato ha anche invitato il corpo docente dell'istituto professionale suindicato a prendere contatti con i colleghi dei docenti delle altre scuole, funzionanti nel distretto interessato al progetto sperimentale, per un opportuno coordinamento territoriale della iniziativa.

Altri contatti, sempre secondo il parere del menzionato comitato tecnico, avrebbero dovuto essere presi con la Regione, per sondare le possibilità di istituzione di un biennio a doppia uscita: una verso i corsi regionali, l'altra verso la prosecuzione del triennio.

I suggerimenti ed i rilievi di cui sopra non hanno, però, avuto ulteriore seguito, tenuto conto che, per l'anno scolastico 1978-1979, l'istituto in questione non ha riprodotto il progetto di sperimentazione del quinquennio unitario.

Si aggiunge, ad ogni modo, che il comune di Sesto Calende ha chiesto, per

l'anno scolastico 1979-80, l'istituzione di nuove scuole d'istruzione secondaria superiore: tale richiesta sarà esaminata alla luce delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale disciplinante le nuove istituzioni per l'anno scolastico 1979-1980.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra spettante alla signora Angela Biassoni vedova Guglielmo Mauri il cui numero di posizione è 95504/RR pensione indiretta, nella sua qualità di moglie, nata a Mariano Comense (Como) il 1° agosto 1904 e residente a Monguzzo (Como), via Adua 18, atteso che il signor Guglielmo Mauri godeva di pensione di guerra vittime civili per la morte della moglie Ines Rossini. (4-06594)

RISPOSTA. — Non risulta che il signor Guglielmo Mauri, anteriormente al suo decesso avvenuto il 26 novembre 1967, abbia fruito di trattamento pensionistico in qualità di vedovo della civile Ines Rossini, deceduta per fatto di guerra il 30 settembre 1944.

Infatti, con decreto ministeriale del 12 febbraio 1958, n. 1805133, al predetto venne negato diritto a pensione indiretta, in quanto la legge 10 agosto 1950, n. 648, all'epoca vigente, non contemplava, tra le varie categorie di soggetti aventi titolo al cennato beneficio, quella del vedovo della donna morta per causa di servizio di guerra o della civile deceduta per fatto bellico. Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 534885 davanti alla Corte dei conti.

Intervenuta la legge 9 novembre 1961, n. 1240 — che, con l'articolo 31, estese al vedovo della donna deceduta per causa bellica le disposizioni previste per la concessione della pensione a favore della vedova di guerra — venne dato corso, in ap-

plicazione dell'articolo 40 della legge stessa, al riesame in via amministrativa del decreto impugnato. Il riesame, però, ebbe esito negativo e ciò in quanto, essendo risultato che il signor Mauri in data 21 aprile 1945 aveva contratto nuovo matrimonio con la signora Angela Biassoni, erano venute meno, nei di lui confronti, le condizioni di legge per poter conseguire il beneficio pensionistico in qualità di vedovo di donna deceduta a causa della guerra. Nei termini di cui sopra, pertanto, venne emesso decreto ministeriale del 9 febbraio 1967, n. 2233762.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 534885 di cui sopra è cenno, si è proceduto, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ad un nuovo esame della posizione pensionistica del signor Mauri. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e poiché, nella fattispecie, non trovano applicazione neppure le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313, essendo il signor Mauri premorto alla data di entrata in vigore della legge in questione, si è provveduto, con elenco del 16 gennaio 1979, n. 7677, a restituire il ricorso originale ed il relativo fascicolo degli atti n. 289847/AG, concernenti il predetto, alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione alla signora Angela Biassoni vedova Mauri.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale situazione del ricorso pendente a favore del signor Osvaldo Pedretti nato a Calolziocorte (Bergamo) il 7 ottobre 1922 e residente a Dervio (Como), via XX Settembre 22, teso ad ottenere il proprio diritto di pensione di guerra. Ciò in quanto ha

contestato il provvedimento n. 2600094/Z notificatogli dal comune di Dervio in data 22 luglio 1977. Egli risulterebbe, da concreta documentazione, affetto da malaria contratta in zona di guerra il 10 marzo 1943. La pratica iniziale porta il n. 9086516. (4-06907)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 6 maggio 1977, n. 2600094/Z, al signor Osvaldo Pedretti venne negato, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 10 febbraio 1977, diritto a trattamento pensionistico per assenza di postumi invalidanti della pregressa infezione malarica e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dei lievi segni analitici di epatopatia. Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585 e successive modificazioni, ricorso gerarchico n. 49542/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, per altro, lo stesso interessato non ha prodotto documenti idonei, né fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso. Pertanto, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal signor Pedretti contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno. Su detto schema dovrà ora pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 9086516/D. Il signor Pedretti, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione privilegiata e equo in-

dennizzo dell'appuntato di pubblica sicurezza Carmelo Cappello di Pisa, non sia stata ancora definita. (4-06379)

RISPOSTA. — La documentazione concernente la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo all'appuntato di pubblica sicurezza in congedo Carmelo Cappello è stata inoltrata, il 15 dicembre 1978, al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere. Non appena acquisito detto parere non si mancherà di adottare, con la dovuta sollecitudine, i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Ministro: ROGNONI.

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia esatto il fatto che:

1) il rettore dell'università di Pisa sia stato convocato presso la procura e ascoltato in ordine al suo comportamento circa l'occupazione dell'università;

2) nei giorni 24 e 25 novembre 1978, in prefettura prima e al rettorato poi, il rettore, presenti il prefetto, il questore e il comandante dell'arma dei carabinieri, abbia programmato l'intervento delle forze di polizia per lo sgombero dei locali della Sapienza e della facoltà di ingegneria occupati dai precari e dagli studenti. (4-06399)

RISPOSTA. — Non corrisponde al vero il fatto che il rettore dell'università di Pisa sia stato convocato presso la procura e ascoltato in ordine al suo comportamento circa l'occupazione dell'università. È vera, invece, la sua convocazione in data 8 novembre 1978 da parte del pretore per essere ascoltato in ordine agli inconvenienti che si stavano determinando nell'attività scientifica e didattica per la prolungata inagibilità degli edifici universitari sottoposti a picchettaggio da parte del personale non docente nel corso di una aspra agitazione sindacale mirante ad otte-

nere la definizione del contratto nazionale di categoria con l'introduzione delle qualifiche funzionali.

In data successiva fu esaminata in prefettura, presenti il prefetto, il questore, il comandante del gruppo carabinieri ed il rettore, la situazione in atto all'università di Pisa a seguito del prolungarsi delle agitazioni dei precari e del personale non docente, e fu concordamente rilevata l'inopportunità di un intervento delle forze dell'ordine, rientrando tali forme di agitazione — di cui era anche da prevedersi una brevissima durata — in una ammissibile azione sindacale. Il 27 novembre, per altro, su disposizione dell'autorità giudiziaria si procedette, ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale, allo sgombero del palazzo della Sapienza e della facoltà di ingegneria occupati, rispettivamente, dai docenti e precari e dagli studenti.

Da quanto sopra emerge che l'intervento delle forze dell'ordine non fu richiesto dal rettore — cui tali iniziative, evidentemente, non competono — e che, invece, ha il preciso dovere di segnalare alla magistratura tutti i fatti che, comunque, portino una grave turbativa nello svolgimento della vita dell'ateneo o, addirittura, ne impediscono l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

GARGANO MARIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — considerato che:

1) l'ufficio locale delle poste di Rocca Priora (Roma) trovasi ubicato in una sede inidonea, fatiscente ed antigienica, nonché priva di qualsiasi forma di sicurezza;

2) a seguito della rapina del 19 febbraio 1974, la direzione compartimentale decise, attraverso il programma affidato all'ITALPOSTE, di costruire un nuovo edificio, dove alloggiare con le misure di sicurezza al medesimo ufficio;

3) la realizzazione da parte dell'ITALPOSTE è stata tempestiva, infatti da circa cinque mesi l'edificio è stato ultimato, ma è tenuto chiuso;

4) fatto molto importante, mentre l'ufficio sicuro viene tenuto chiuso, nell'ufficio vecchio sono state consumate altre due rapine, di cui rispettivamente il 7 aprile ed il 6 giugno 1978, con gravissimo danno, sia per l'erario sia per il personale dipendente, il quale continua ad operare in quell'ufficio sotto la cappa della paura ed in uno stato psicologico deprimente e terrorizzante -; se si ritenga opportuno intervenire perché il nuovo ufficio sia aperto prima possibile. (4-05882)

RISPOSTA. — L'ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di Rocca Piora era allogato in ambienti divenuti inadatti e non più rispondenti alle esigenze del servizio. Per tali motivi la società concessionaria ITALPOSTE, nel quadro del programma di interventi straordinari, di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, ha provveduto a realizzare la costruzione di un apposito edificio in quella sede.

La consegna provvisoria dell'immobile è stata formalmente autorizzata alla fine di ottobre del 1978; successivamente i competenti organi tecnici provinciali, eseguiti i necessari accertamenti, hanno fornito la definitiva assicurazione circa la perfetta agibilità dell'edificio.

Ciò stante, si è potuto procedere alla inaugurazione dell'ufficio in data 13 gennaio 1979.

Il Ministro: GULLOTTI.

GARGANO MARIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

a) se sia vero il fatto che dopo l'automatizzazione il servizio di conto corrente postale è peggiorato;

b) se sia vero il fatto che il numero di coloro che utilizzano il conto corrente è in netta diminuzione;

c) se sia vero il fatto che il destinatario di accrediti riceve solo una lista

analitica di accrediti senza i talloncini dei bollettini e quindi non è messo in grado di sapere chi ha effettuato il versamento;

d) se ritenga opportuno verificare esperienze straniere come il *Post office* britannico che ha registrato per il secondo anno consecutivo profitti *record*, con un attivo di 367 milioni di sterline, pur avendo mantenuto il francobollo di prima classe a 145 lire e quello di seconda classe a 115 lire riuscendo a recapitare il 93 per cento della corrispondenza entro il giorno successivo a quello in cui è stata imbucata, per esaminare la possibilità di adottare criteri gestionali e organizzativi similari. (4-06205)

RISPOSTA. — A seguito dell'automatizzazione introdotta nel servizio dei conti correnti postali, non può parlarsi di peggioramento qualitativo, registrato in tale delicato settore, anche se, è innegabile, si sono verificati alcuni casi di ritardo nella fase dell'allibramento delle operazioni. Va però considerato, con una valutazione del tutto obiettiva, che le difficoltà finora incontrate sono da ascrivere, in gran parte, al periodo critico del passaggio dalle vecchie procedure - consolidate in decenni di attività lavorativa - a quelle nuove, completamente diverse, le quali, per altro, sono state solo in parte introdotte, essendo tuttora in corso di graduale estensione l'automatizzazione del servizio su scala nazionale.

Si ha, pertanto, motivo di ritenere che, allorquando tutti i centri di raccolta, previsti dal programma, saranno stati attivati, si avrà un regolare, tempestivo svolgimento del servizio dei conti correnti, con la conseguente eliminazione di tutti gli inconvenienti che talvolta si registrano, ma che andranno, mano a mano, sempre più scomparendo.

Circa la lamentata diminuzione della utenza, va precisato che, in effetti, il numero dei correntisti postali è diminuito di quasi 50 mila unità; si tratta, tuttavia, di un fatto più apparente che sostanziale, in quanto, nella maggior parte dei casi, i

titolari di più conti anche presso uffici diversi, li hanno unificati. L'automazione, invero, consente all'utente di un solo conto corrente, attivato presso un centro automatizzato di effettuare operazioni in tutto il territorio nazionale.

Per quanto attiene alla procedura di cui alla lettera c) dell'interrogazione, si fa presente che il nuovo sistema prevede, fra l'altro, l'invio al correntista beneficiario di una lista analitica nella quale sono indicate le singole operazioni allibrate nella giornata, con allegati tutti i certificati di allibramento a credito, descritti nella lista medesima; ciò nonostante, non può negarsi che disguidi possano verificarsi, specie in occasione di agitazione del personale del settore.

Nel soggiungere che, oltre ai numerosi provvedimenti già adottati, altri sono in fase avanzata di studio e, quindi, di prossima attuazione, si sottolinea che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nel quadro della continua, accurata ricerca della ottimizzazione delle procedure operative, intende rendere sempre più efficiente il servizio dei conti correnti postali, per adeguarlo, nel miglior modo possibile, alle accresciute esigenze dell'utenza.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di verificare esperienze straniere al fine di adottare criteri gestionali ed organizzativi similari, si fa presente che l'Amministrazione non ha mancato di svolgere studi e ricerche in tal senso, ma, fattori ambientali, socio-economici e strutturali hanno sconsigliato, almeno per il momento, di cambiare il sistema vigente nel nostro paese. Per altro, le difficoltà in cui si dibatte il nostro servizio postale si riscontrano anche in altri paesi industrializzati dove si sta procedendo alla meccanizzazione ed alla automazione delle procedure lavorative.

È da prevedere, comunque, che in tempi relativamente brevi ed a conclusione del processo di ammodernamento in atto, i servizi postali saranno rispondenti alle giuste aspettative dell'utenza.

Il Ministro: GULLOTTI.

GUALANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che in alcune zone postali, tra cui quelle di Ponticelli (Imola), di Fontanelice, di Tosignano (Bologna) e altre nel comprensorio di Imola (Bologna) la posta venga recapitata soltanto bisettimanalmente;

2) come vengano motivate queste scelte, con quali criteri vengano adottate e perché le direzioni postali agiscano unilateralmente e senza discuterle con le popolazioni e con le loro rappresentanze costituite dagli enti locali;

3) se il ministro abbia presente che queste pesanti limitazioni del servizio postale, riguardanti tra l'altro zone di vasta e moderna agricoltura, costituiscono un grave danno economico e sociale, un segnale negativo dato ai giovani che con difficoltà riprendono interesse per l'agricoltura;

4) se nella riforma dei servizi postali sia prevista una ristrutturazione che eviti questi gravi disservizi e se nel frattempo ritenga di intervenire per ripristinare una più rapida distribuzione della posta nelle zone agricole che hanno bisogno di collegamenti certi e tempestivi, per uscire da un isolamento che provoca degradazioni e fuga dalle campagne.

(4-05450)

RISPOSTA. — Di recente, la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Bologna — sulla base di proposte, formulate dal funzionario ispettivo cui era stato conferito apposito incarico, ed approvate dal comitato tecnico amministrativo del compartimento dell'Emilia e Romagna — ha effettuato una revisione del servizio di recapito della corrispondenza in alcune località.

In particolare, per il comprensorio di Imola, si è disposto, in via di massima, che i centri cittadini, nei quali si registra il maggior volume di traffico, vengano serviti giornalmente, mentre le località, non molto distanti dall'agglomerato urbano, a giorni alterni. Solo in qualche caso e per alcune contrade molto distanti

dai centri di distribuzione della corrispondenza, si è dovuto ricorrere al recapito bisettimanale, al fine di contenere la prestazione lavorativa dei portalettere entro limiti ragionevoli. Si soggiunge che, negli ultimi tempi, non sono pervenuti reclami di sorta da parte dell'utenza o richieste di revisione delle zone dai portalettere interessati. Il suddetto organo provinciale ha assicurato, comunque, che ogni cura verrà posta al fine di migliorare il servizio, specie laddove saranno riscontrate anomalie o carenze.

Per altro, si soggiunge che, nell'ambito della ristrutturazione, su scala nazionale, dei servizi delle poste e telecomunicazioni, si procederà ad una revisione generale delle zone di recapito sulla base di nuovi coefficienti lavorativi delle prestazioni rese dal personale addetto al recapito.

È prevedibile che, in tale fase, sarà possibile ovviare ai disagi prospettati con l'atto parlamentare che si riscontra e che, per altro, riguardano solo qualche località.

Il Ministro: GULLOTTI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione indiretta di guerra della vedova risposata signor Lucia Micco, contrassegnata con n. 386607 di posizione.

(4-06345)

RISPOSTA. — La pratica di pensione indiretta n. 386607/G relativa alla signora Lucia Micco, vedova risposata dell'ex militare Umberto Bianchini deceduto il 1° aprile 1941 per infermità contratta in guerra, è stata ripresa in esame. E ciò in esito alla istanza con la quale la predetta ha chiesto, in applicazione della sentenza n. 184 emessa dalla Corte costituzionale l'8 luglio 1975, il ripristino della pensione indiretta di guerra. Tale istanza, però, è risultata non sufficientemente documentata. Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria chiedendo al comune di Benevento di invitare l'interessata a trasmettere atto di notorietà (o dichiarazione sostitutiva

di tale atto) al fine di conoscere se tra la predetta istante ed il defunto marito fu pronunciata, o meno, sentenza di separazione personale passata in giudicato ed inoltre una attestazione da cui risulti la situazione tributaria del secondo marito, signor Enrico Sharples.

In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, per le vedove di guerra che contraggono nuovo matrimonio occorre far luogo ad accertamenti di natura economica nei riguardi del coniuge. E ciò per stabilire se ricorrano o meno, nei confronti delle richiedenti, le condizioni per poter fruire del trattamento pensionistico di guerra.

Si assicura l'interrogante che non appena l'interessata farà pervenire la cenata certificazione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando verrà definitivamente sistemata la posizione giuridica di quegli insegnanti che, immessi in ruolo ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, hanno avuto nel 1975-76 la ricostruzione di carriera e la conferma in ruolo, e la cui documentazione è stata regolarmente inviata per la registrazione alla Corte dei conti.

In particolare si desidererebbe conoscere la situazione delle insegnanti Maria Vittoria Pachner nata Del Guerra, insegnante di lettere nella scuola media n. 1 di Fossano (Cuneo), e Maria Fernanda Tassone nata Grosso, insegnante di matematica e scienze nella scuola media n. 1 di Fossano.

(4-05502)

RISPOSTA. — Nei confronti degli insegnanti, aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni, i provveditori agli studi, sulla base delle istruzioni a suo tempo impartite da questo Ministero, hanno in gran parte proceduto alle operazioni di con-

ferma in ruolo, nonché alla ricostruzione delle carriere, in applicazione della legge del 30 marzo 1976, n. 88.

Per quanto concerne, in particolare, la situazione dei due docenti, cui ha fatto riferimento l'interrogante, il provveditore agli studi di Cuneo ha assicurato che sono stati da tempo emessi — ed inviati alla competente direzione provinciale del Tesoro per l'attribuzione agli interessati dei conseguenti benefici economici — sia i decreti di conferma in ruolo, sia quelli di ristrutturazione della carriera. Tali decreti, saranno inviati alla Corte dei conti, per il visto di legittimità, non appena saranno stati perfezionati, e registrati dallo stesso organo di controllo, i preliminari decreti di immissione in ruolo.

A quest'ultimo proposito, si informa che, data la mole degli adempimenti richiesti, in presenza dell'elevato numero di docenti beneficiari della suddetta legge n. 603, i relativi provvedimenti di nomina vengono emessi, salvo casi eccezionali e di comprovata urgenza, in ordine strettamente cronologico.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non siano state rigorosamente rispettate, secondo le norme di legge vigenti in materia, le richieste di sede indicate dall'insegnante di educazione fisica Marilena Divisi Mantini, nata a Teramo il 21 gennaio 1948 e residente a Cuneo in via Negrelli 17, vincitrice del concorso a cattedre di educazione fisica (indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973) come da comunicazione ministeriale del 10 settembre 1978 (protocollo n. 19226/A 85-v). Infatti la Divisi Mantini con lettera del 24 maggio 1978 aveva indicato in ordine preferenziale le sedi cui aspirava, ma dalle successive assegnazioni poteva constatare che la sede presso la scuola media n. 2 D'Azeglio di Cuneo, da lei segnalata al 17° posto preferenziale, era stata assegnata ad un'altra insegnante risultante, nella graduatoria dei vincitori di concorso al 66° posto, mentre a lei,

che nella stessa graduatoria risulta al 59° posto, era stata assegnata la disagiata sede perché fuori residenza, della scuola media n. 3 di Fossano, indicata nella scala delle preferenze al 25° posto. Un pronto intervento del ministro per far rispettare la piena osservanza dei criteri di assegnazione palesemente violati sarebbe atto elementare di giustizia e correttezza.

(4-06061)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha tenuto conto, per mero errore materiale, delle preferenze di sede espresse dalla signora Marilena Divisi Martini vincitrice del concorso a cattedre di educazione fisica. D'altra parte, tenuto conto che un'operazione di rettifica, ad anno scolastico già iniziato, avrebbe comportato una reazione a catena per il conseguente spostamento di sede di altri docenti, non si è proceduto alla rettifica della nomina per l'anno scolastico in corso, ma bensì, per l'anno scolastico 1979-1980 assegnando alla signora Divisi la scuola media n. 2 D'Annunzio di Cuneo, secondo l'ordine delle preferenze espresse.

Resta, ovviamente, impregiudicato il diritto dell'interessata di ricorrere all'organo giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

MEZZOGIORNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

l'ICLIS, Istituto case per lavoratori dell'industria siderurgica, con i contributi previsti dalle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 29 marzo 1965, n. 218 e dal decreto ministeriale 5 marzo 1964, n. 8698, ha costruito, secondo le caratteristiche richieste dalle disposizioni di legge per la edilizia popolare, 240 alloggi in via Montagna Spaccata, 290 — Pianura (Napoli) da destinare ai dipendenti della società ITALSIDER;

espletato l'appalto e costruiti gli alloggi (1966) i dipendenti della ITALSIDER presero possesso delle abitazioni loro assegnate contestando la esistenza di gravi vizi

di costruzione. Dopo innumerevoli solleciti l'ICLIS provvede ad alcune modifiche e riparazioni;

nonostante i lavori effettuati i vizi permangono e gli assegnatari citano in giudizio l'ICLIS. Nel corso del processo viene nominato un comitato tecnico, il quale assume che i vizi esistevano ma con i praticati lavori sono stati eliminati;

nonostante il parere del comitato tecnico, l'ICLIS interviene con una spesa di circa due miliardi per eliminare i vizi dell'opera (cifra di poco inferiore al costo dell'intero villaggio);

tutti i rapporti tra assegnatari e ICLIS, relativamente alla vicenda, sono stati tenuti dalla ITALSIDER, attraverso suoi rappresentanti, pur non avendo veste alcuna essendo la ITALSIDER solo datore di lavoro degli assegnatari;

la ITALSIDER provvede essa stessa ad erogare il denaro necessario per i lavori di definitiva sistemazione dell'immobile;

nessun ente, preposto al controllo e alla vigilanza di lavori finanziati con contributi dello Stato, risulta essere intervenuto per far luce sulla strana vicenda, ma che addirittura si sia proceduto al collaudo di un'opera, con parere favorevole, quando lo stesso istituto che l'appalta (ICLIS) ne riconosce i vizi con lavori e spese suppletive; -

1) se sia stato operato il controllo dagli organi preposti;

2) se il controllo fu positivo, perché siano stati eseguiti ingenti lavori? chi abbia erogato le somme necessarie?

È vero che la ITALSIDER è proprietaria tramite l'ICLIS di vasti terreni in località Monterusciello di Pozzuoli ed in altre zone del napoletano per la costruzione di case per lavoratori siderurgici?

Come mai non si realizzano altri alloggi per i lavoratori pur essendoci i terreni, mentre si stanziavano fondi per la riparazione di immobili la cui competenza ed onere doveva gravare solo sull'ICLIS?

Per sapere inoltre quali rapporti intercorrono tra l'ICLIS e la ITALSIDER? può la ITALSIDER erogare somme a co-

pertura dell'ICLIS? Le cifre su menzionate compaiono nei bilanci delle due società? poiché la transazione è firmata per la INCIS dai legali rappresentanti della ITALSIDER e dirigenti della stessa ITALSIDER, non vi è conflittualità? (4-01919)

RISPOSTA. — L'argomento dell'interrogazione stessa rientra nella prevalente competenza del Ministero delle partecipazioni statali che ha riferito quanto segue.

L'Istituto case per lavoratori dell'edilizia siderurgica è una società cooperativa a responsabilità limitata retta dalle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare di cui al testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Scopo dell'istituto è la costruzione, tramite imprese appaltatrici, di case popolari ed economiche da assegnare ai lavoratori dipendenti dei soci tra cui figura anche l'ITALSIDER società per azioni.

Premesso quanto sopra si fa presente in ordine ai fatti richiamati nella interrogazione cui si risponde, che da parte dell'ICLIS vennero redatti particolari progetti per la costruzione, assistita da contributo statale, di 240 alloggi in Pianura (Napoli). Tali progetti, sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, furono ritenuti meritevoli di approvazione. Sulla base di detti progetti il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania autorizzò l'ICLIS a procedere all'esecuzione dei lavori, previa regolare gara di appalto tra ditte scelte in accordo con il genio civile di Napoli.

Alle imprese rimaste aggiudicatarie vennero quindi appaltati rispettivamente nel 1964 i lavori per le opere murarie e nel 1965 i lavori per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento. Nell'ultimo trimestre del 1966 l'ICLIS procedette alla assegnazione degli alloggi ai dipendenti dell'ITALSIDER società per azioni.

In data 28 ottobre 1966 il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania

provvedeva a nominare apposita commissione di collaudo composta dall'ingegnere Loris Faggioni, presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'architetto Guido Carreras, capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli e dall'ingegnere Salvatore Licitra, ingegnere capo presso il consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituito, in seguito a rinuncia di quest'ultimo, dall'ingegnere Ettore Decoro, ispettore generale del genio civile presso il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel corso del collaudo, venivano rilevati alcuni inconvenienti, e ciò specie a seguito di deficienze denunciate dagli assegnatari, e quindi si disponeva per la loro eliminazione.

L'ICLIS, aderendo all'invito rivoltagli dalla commissione di collaudo, dopo aver acquisito per la eliminazione dei vizi riscontrati anche il parere di organi tecnici competenti, provvedeva ad appaltare i lavori necessari per la loro eliminazione, rispettivamente nel luglio 1970, per quanto si riferisce all'impianto di riscaldamento e nel giugno-ottobre 1970 per quanto si riferisce ai difetti riscontrati nell'esecuzione dell'appalto delle opere murarie.

Gli assegnatari, nel maggio 1970, citavano l'ICLIS per ottenere l'eliminazione delle dette deficienze. L'ICLIS, esperiti i lavori, ne comunicava alla commissione di collaudo l'esecuzione e questa emetteva, in data 18 febbraio 1971, un certificato con il quale dichiarava collaudabile e collaudava l'impianto di riscaldamento e in data 11 dicembre 1972 emetteva altro certificato con il quale dichiarava collaudabile e collaudava le opere eseguite a carattere murario. Il sindaco, da parte sua, rilasciava decreto di abitabilità degli alloggi.

La Commissione di collaudo accertava quindi che gli interventi eseguiti erano stati perfettamente validi per eliminare le deficienze riscontrate.

Quanto precede trova conferma nel fatto che nel ricorso della vertenza promossa dagli assegnatari avverso l'ICLIS, il

consulente tecnico d'ufficio a suo volta concludeva la propria relazione rilevando come gli inconvenienti lamentati dagli attori erano stati completamente eliminati a seguito dei vari interventi effettuati a suo tempo dall'ICLIS, sia sulle strutture murarie, sia sull'impianto di riscaldamento.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania approvava in data 29 marzo 1974 le risultanze del collaudo relative all'impianto di riscaldamento.

Nelle more del giudizio gli assegnatari chiedevano all'ICLIS di ottenere la trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centrale in autonomo e da gasolio a gas.

Tale richiesta trovava accoglimento, e si procedeva ai conseguenti lavori, anche alla luce delle seguenti considerazioni:

a) le particolari condizioni ambientali di Pianura (Napoli) (tra le quali l'alto tasso di umidità relativa all'insorgere di correnti vaganti dovute alla vicina linea ferroviaria) comportavano la necessità di maggiori grossi oneri di manutenzione;

b) il maggior costo del gasolio rispetto a quello del gas rappresentava un notevole onere per gli assegnatari;

c) possibilità per gli assegnatari di poter usufruire del riscaldamento in relazione alle proprie necessità;

d) gli alloggi erano stati assegnati in locazione con patto di futura vendita e quindi per un arco di tempo di 25 anni. Poiché un impianto centralizzato di riscaldamento di tali dimensioni, dopo 10-12 anni di vita richiedeva opere di manutenzione ordinaria di particolare complessità ed onere, quali sostituzione delle caldaie, delle pompe e così via, poteva ritenersi vantaggioso da un punto di vista economico, la sua trasformazione, anche in considerazione della certezza di ulteriori oneri che si sarebbero dovuti sostenere nell'ulteriore corso della locazione;

e) possibilità per gli assegnatari di allacciarsi alla rete cittadina di distribu-

zione del gas che, a seguito della trasformazione dell'impianto, è stata collegata con il villaggio di Pianura (Napoli).

L'ICLIS, per l'occasione, ha ritenuto opportuno programmare anche quegli interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire e consolidare per l'ulteriore corso della locazione i risultati degli interventi già a suo tempo effettuati sulle opere murarie, che potrebbero essere compromessi dalle particolari condizioni ambientali. Gli assegnatari, attesi sia l'accoglimento della loro richiesta, sia le condizioni peritali negative nel giudizio da essi promosso, sia infine la programmazione dei lavori effettuata dall'ICLIS, hanno abbandonato la vertenza con regolare transazione firmata dai rappresentanti dell'ICLIS. Ovviamente i costi dei lavori saranno sostenuti dall'Istituto nella sua qualità di proprietario.

Come è noto, le norme in materia di edilizia economica e popolare prevedono che il fondo di accantonamento per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria debba essere contenuto in una percentuale non superiore all'1,50 per cento dei costi di costruzione al netto del contributo dello Stato. Trattasi di importi modesti che non permettono di accantonare fondi sufficienti per effettuare tutti gli interventi di manutenzione che un complesso immobiliare, quale quello di cui trattasi, possa richiedere.

L'ICLIS, conseguentemente dovrà far fronte ai maggiori superi di spesa direttamente, salvo addebitarne il relativo importo all'ente socio nell'interesse dei dipendenti dal quale i lavori sono stati sostenuti. Si precisa comunque che l'importo di tali lavori è inferiore alle somme indicate dagli interroganti.

Per quanto si riferisce ai terreni ubicati a Monteruscello, si rileva che l'ICLIS è proprietario di terreni in detta località e così pure l'ITALSIDER. Ognuna delle due società amministra per altro direttamente le proprie aree che hanno destinazione agricola e quindi non possono essere utilizzate per fini edilizi.

Da tempo sono state avanzate reiterate richieste perché la destinazione di tali aree sia cambiata.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

PISONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che ai purtroppo consueti disagi cui sono soggetti i viaggiatori per scioperi, ritardi, disservizi di aerei e treni, si aggiungono anche disagi meno gravi ma non meno dannosi, quali la endemica mancanza di gettoni telefonici nelle gettoniere a disposizione del pubblico specie alla stazione Termini di Roma;

2) se ritenga di intervenire sulla SIP per costringerla ad un servizio più regolare e più accurato.

L'interrogante chiede se il ministro non ravvisi in ciò una ulteriore prova e segno del livello assai basso di efficienza dei nostri servizi pubblici: segno e prova di noncuranza delle esigenze di migliaia di viaggiatori.

L'Italia che è un paese che dal turismo trae notevole risorse dà di sé una immagine di degrado e sciatteria che mal si addice a chi presume di ospitare un così alto numero di turisti. (4-6073)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per i servizi telefonici e la concessionaria SIP svolgono un'attenta attività di controllo e di vigilanza presso le stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali — centri di maggior movimento di cittadini — al fine di evitare ogni possibile disagio all'utenza.

Per quanto concerne, in particolare, la stazione Termini di Roma, in effetti si è rilevato, dagli accertamenti eseguiti, che nel corso della giornata qualche gettoniera può risultare priva di gettoni. Va precisato, in ogni caso, che il servizio di distribuzione automatica dei gettoni può ritenersi rispondente alle necessità degli uten-

ti che transitano per la suindicata stazione.

Il servizio, infatti, viene assicurato:

1) da 80 apparecchi di distribuzione che sono riforniti più volte durante il giorno;

2) da una grande gettoniera — funzionante anche con biglietti da mille lire — che distribuisce giornalmente oltre 20 mila gettoni;

3) da due carrelli mobili;

4) da un *box* situato accanto alla biglietteria;

5) dalla cassa del bar diurno e da quella delle ferrovie laziali;

6) dall'edicola di giornali ubicata nei pressi della metropolitana e da numerose altre edicole;

7) da 24 apparecchi telefonici funzionanti sia con gettoni che con monete da 50 e da 100 lire. Non può sottacersi, tuttavia, che la mancanza dei gettoni è anche causata da altri fattori, quali l'uso degli stessi come denaro spicciolo, l'incetta che se ne fa in previsione di un eventuale aumento di prezzo nonché da vere e proprie attività fraudolente.

Si assicura, comunque, che l'azienda di Stato per i servizi telefonici ha richiamato i competenti uffici a svolgere tutti i controlli possibili allo scopo di eliminare l'inconveniente prospettato.

Il Ministro: GULLOTTI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha presentato altra interrogazione sull'università degli studi di Salerno (n. 4-05185 del 29 maggio 1978), ancora senza risposta —:

a) i motivi per i quali dall'anno accademico 1969-1970 venga omessa la pubblicazione dell'annuario dell'università;

b) il rapporto percentuale tra studenti iscritti, anche fuori corso, con il

personale docente, secondo i ruoli, e il personale amministrativo, in generale e secondo la distribuzione per facoltà;

c) se risulti che l'università di Salerno in relazione al numero degli iscritti per il personale docente e amministrativo sia inferiore a qualsiasi rapporto con tutte le università italiane;

d) quanti siano i docenti che, realmente, ogni settimana, per almeno tre giorni, frequentino le facoltà;

e) quanti siano gli assistenti, i contrattisti, gli assegnisti e i borsisti residenti effettivamente a Salerno e nella provincia;

f) per quali motivi vengano approvati, continuamente, trasferimenti da Salerno ad altre università di assistenti, contrattisti, assegnisti o assegnate borse di studio a laureandi non residenti e domiciliati, effettivamente, a Salerno e nella provincia;

g) se siano stati effettuati accertamenti per la mancata partecipazione di docenti ai consigli di facoltà e, persino, alle sedute di laurea e, di regola, alle riunioni dei consigli di istituti;

h) i motivi ufficiali delle dimissioni del rettore professor Savignano e il ritardo dell'accettazione delle stesse;

i) le eventuali responsabilità, individuali o di organi collegiali, per omissioni o ritardi nell'adozione di provvedimenti amministrativi e tecnici per l'adeguamento delle strutture alle impellenti esigenze della stessa università;

l) quali iniziative o provvedimenti intenda, nell'ambito della propria competenza, adottare per tranquillizzare gli utenti dell'università di Salerno. (4-05395)

RISPOSTA. — Si fa presente che:

a) la pubblicazione dell'annuario è stata sospesa in quanto quell'ateneo non ha personale da assegnare a quel compito;

b) il rapporto percentuale tra studenti e personale docente è di 1/526 men-

tre quello tra studenti e personale non docente è di 1/88. Ad ogni buon fine si allega un prospetto riepilogativo distinto, anche, per facoltà;

c) il rapporto studenti-docenti è inferiore a quello delle altre università;

d) nessuna inosservanza dei doveri d'ufficio è stata mai segnalata al rettore da parte dei presidi di facoltà;

e) il 70 per cento degli assistenti risiede a Salerno; gli assegnisti e i contrattisti risultano tutti residenti in Salerno o nelle città vicine;

f) i trasferimenti sono stati disposti sempre in base alle disposizioni vigenti;

g) nessuna inosservanza agli obblighi di partecipazione di docenti ai consigli di facoltà o alle sedute di laurea è stata mai denunciata dai presidi di facoltà;

h) il professor Savignano si è dimesso dalla carica di rettore perché chiamato alla cattedra di dottrina dello Stato della facoltà di scienze politiche di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

QUARANTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, in relazione alla denunciata carenza delle strutture edilizie universitarie, lo stato dei nuovi insediamenti universitari e, in particolare, nell'area meridionale, nonché l'utilizzazione degli attuali finanziamenti, eventuali ritardi e responsabilità e, per ogni singola università o istituto, i contributi deliberati e disponibili. (4-05732)

RISPOSTA. — La legge 6 marzo 1976, n. 50, ha stanziato, per il periodo 1976-1981, la somma di 550 miliardi da impiegare per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi univer-

sitarie dando comunque carattere di priorità ai completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalle precedenti leggi di finanziamento per l'edilizia universitaria i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso (legge 28 luglio 1967, n. 641 e legge 12 luglio 1975, n. 328).

La predetta legge n. 50 prevede, inoltre, all'articolo 1, quarto comma che, a partire dal 1982, gli stanziamenti per l'edilizia universitaria dovranno essere autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato consentendo, in tal modo, la concreta possibilità di flussi continui per il finanziamento dell'edilizia universitaria e una programmazione più organica non più legata a periodiche leggi speciali di finanziamento.

I fondi stanziati dalla suddetta legge n. 50 sono già stati ripartiti (con decreti ministeriali e secondo le proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge in parola) rispettivamente per l'edilizia dipartimentale, residenziale e sportiva, fra le varie istituzioni interessate e impegnati per la realizzazione delle opere programmate dalle università e dalle altre istituzioni universitarie.

L'erogazione di tali fondi viene effettuata, come previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge n. 50, secondo le norme stabilite dall'articolo 11, comma decimo e successivi, della legge 30 novembre 1973, n. 766.

Superata la fase di programmazione (lavori del comitato centrale, relativi alla formulazione — sulla base di parametri tecnici predeterminati — delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna università dei programmi di opere edilizie universitarie da realizzare) che ha comportato tempi relativamente lunghi, le università, comprese naturalmente anche quelle dell'area meridionale, stanno ora dando regolarmente corso alla realizzazione delle opere edilizie programmate.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere nell'ambito delle proprie competenze per eliminare l'incombente pericolo alla pubblica incolumità costituita da alcuni fabbricati fatiscenti e insistenti nell'ambito della cosiddetta piazza San Marco della frazione Licusati del comune di Camerota (Salerno). (4-06143)

RISPOSTA. — Tra il 1930 e il 1932 durante la costruzione della strada provinciale n. 60, s'iniziò il procedimento di espropriazione di alcuni fabbricati insistenti sulla piazza San Marco della frazione di Licusati del comune di Camerota (Salerno). Per mancanza di atti presso il comune non è stato possibile accertare i motivi per i quali non si sia ancora provveduto alla demolizione dei fabbricati in parola.

Dall'esame di una relazione tecnica che prevedeva la somma di lire 25 milioni per le opere di allargamento della piazza in questione, si dovrebbe dedurre che il progetto non è stato portato a termine per mancanza di fondi. La prefettura di Salerno in data 16 novembre 1978, ha disposto un sopralluogo, dal quale è risultato che non esiste pericolo immediato di crollo.

Si rappresenta infine all'interrogante che il Ministero dell'interno ha riferito di avere invitato il sindaco del comune di Camerota ad adottare i provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

RAFFAELLI, CHIARANTE, MILANI ELISEO, BALZAMO, BONALUMI, QUARENGHI VITTORIA, ABBIATI DOLORES, TORRI GIOVANNI, ROSINI E CITARISTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, se sia a conoscenza del fatto che:

1) in provincia di Bergamo l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari

dalla graduatoria permanente, ai sensi della legge n. 463, lascerà un vuoto di circa 85-100 posti nella dotazione organica provinciale del ruolo soprannumerario, situazione che si ha ragione di credere si riproduca anche in altre province del nord (Brescia, per certo, più di 200 posti scoperti);

2) la mancata copertura della dotazione organica determina l'impossibilità di continuare l'assegnazione di personale di sostegno per gli handicappati (54 posti urgenti ed indilazionabili nella proposta degli ispettori tecnici, ratificata dalla sezione orizzontale del consiglio scolastico provinciale) e di insegnanti per la prosecuzione delle scuole integrate già positivamente avviate nell'anno 1978 (50 posti dislocati in 16 comuni secondo la medesima proposta) vanificando così preziose esperienze deludendo aspettative diffuse nelle comunità e comprimendo le già esigue possibilità di rinnovamento della scuola; se ritenga opportuno, stante questa situazione, accertare rapidamente le situazioni provinciali in ordine a questo problema e consentire la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione dalle province in cui la graduatoria risulta ancora pletorica verso quelle province in cui essa viene ad esaurirsi con le ultime nomine, considerato che ciò non provocherebbe nessuna spesa per l'erario (essendo le dotazioni organiche coperte da spesa fissa del Tesoro) né sussisterebbe problemi di natura giuridica essendo una possibilità prevista quest'anno dalle norme transitorie della legge n. 463 e sostanzialmente anticipando un meccanismo di trasferimento da provincia a provincia che verrà pienamente attuato nell'anno scolastico 1979-80 con la formazione della graduatoria permanente nazionale. (4-05930)

RISPOSTA. — Il trasferimento delle domande di iscrizione da province nelle quali la graduatoria permanente è ancora pletorica a quelle nelle quali la graduatoria stessa va esaurendosi, creerebbe non pochi problemi di natura giuridica ed amministrativa per le nomine che verrebbero con-

ferite nel corso dell'anno scolastico contro le precise disposizioni dell'articolo 56 del decreto del presidente della Repubblica n. 417.

La situazione creatasi a Bergamo, comunque, può ritenersi risolta a seguito delle disposizioni date per il conferimento a personale non di ruolo dei posti privi di titolare. Con il prossimo anno scolastico, operando la graduatoria nazionale, non dovrebbero più verificarsi vacanze di organico.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SPIGAROLI.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali il provveditorato agli studi di Messina non abbia ancora provveduto alla ricostituzione della carriera ed al pagamento degli arretrati alle assistenti delle scuole materne statali, collocate in pianta stabile ed in ruolo da oltre quattro anni addietro.

A tal proposito si fa presente che tale doveroso provvedimento non è stato adottato, nonostante un'ingiunzione legale sia stata inoltrata al provveditorato agli studi di Messina, mentre il provveditore ha reagito con inopportune espressioni, pronunciate in presenza di testimoni, nei confronti dell'avvocato Antonio Restuccia, compilatore e presentatore dell'ingiunzione, con delega delle assistenti.

L'interrogante chiede altresì di sapere quando il ministro della pubblica istruzione emanerà il decreto per l'inizio dei corsi abilitanti per le assistenti, che si trovano nelle condizioni prescritte per il passaggio in ruolo come insegnanti nelle scuole materne statali in base all'articolo 6 della legge sul precariato e da quando decorrerà il trattamento economico nella nuova posizione di insegnanti, senza che il provveditorato agli studi di Messina possa mantenere lo stesso comportamento finora tenuto, nei confronti delle assistenti collocate in ruolo da oltre quattro anni.

(4-06295)

RISPOSTA. — Le operazioni di ricostruzione di carriera delle assistenti di scuola materna statale di Messina, sono terminate e si sta provvedendo all'inoltro delle pratiche alla Corte dei conti.

Intanto il provveditorato agli studi, in considerazione del fatto che le operazioni in questione avrebbero richiesto molto tempo per l'effettiva attribuzione dei benefici economici, ha aggiornato, con decorrenza 1° luglio 1978, gli stipendi delle interessate, con riserva di conguaglio o di recupero in sede di definitiva ricostruzione di carriera.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di cui all'ultimo comma, si fa presente che con decreto ministeriale 2 novembre 1978 è stato bandito il corso abilitante speciale previsto dagli articoli 6 e 7 della legge n. 463 del 1978. Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del trattamento economico al personale assistente di scuola materna statale fornito del titolo di studio, ma non dell'abilitazione e che, a partire da quest'anno scolastico viene utilizzato come insegnante, si fa presente che è stato rivolto un apposito quesito al Ministero del tesoro, IGOP.

*Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.*

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esatta dimensione dei danni provocati a Mistretta (Messina) dal recente movimento tellurico e, in ogni caso, quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per far fronte alla situazione determinatasi.

L'interrogante, considerato che:

1) stando alle notizie riferite dalla stampa a Mistretta in seguito al sisma il 35 per cento delle abitazioni sono divenute pericolanti;

2) inoltre hanno subito pesanti danni numerose opere pubbliche, fra cui gli impianti dell'acquedotto, le scuole e il mattatoio comunale, chiede di sapere se ritenga necessario estendere anche a questo comune i benefici previsti dalla legge

speciale per le aree terremotate del Belice e del Friuli e, in particolare, la concessione di contributi a fondo perduto da destinare alla ricostruzione. (4-02902)

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

1) in seguito al sisma verificatosi a Mistretta (Messina) nel giugno 1977 l'interrogante presentò un'interrogazione (n. 4-02902 del 28 giugno 1977), ancora senza risposta, con la quale faceva presente i guasti provocati dal terremoto (35 per cento delle abitazioni pericolanti e pesanti danni all'acquedotto, scuole, mattatoio, eccetera;

2) l'ufficio del genio civile di Messina, in seguito al decreto ministeriale 8 giugno 1977, n. 930, che assegnava una prima somma di lire 200 milioni ed una successiva di 50, predispose le perizie di pronto intervento al fine di eliminare le situazioni di pericolo che si erano verificate sia per la pubblica incolumità, sia per l'igiene; eseguiti i lavori, emerse con maggiore evidenza l'entità dei danni prodotti dal terremoto e, pertanto, richiese agli organi competenti, in data 12 novembre 1977, la adozione dei provvedimenti legislativi necessari per un intervento definitivo nelle zone interessate;

3) al sisma del 1977 è seguito, nell'anno 1979, un altro movimento tellurico che ha aggravato notevolmente la situazione generale — se ritenga urgente e necessario estendere, anche al comune di Mistretta, i benefici previsti dalla legge speciale per le aree terremotate del Belice e del Friuli, in considerazione dell'insufficienza dei fondi stanziati e del peggioramento della situazione di pericolo delle opere pubbliche e degli edifici privati danneggiati, anche in rapporto al fatto che il comune in questione è considerato zona sismica di primo grado. (4-05184)

RISPOSTA. — Al fine di provvedere alle necessità urgenti di intervento nella zona del Mistrettense danneggiata da successivi

movimenti tellurici, è stato emanato il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225 contenente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 che è stato convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 394.

L'articolo 2 della legge citata assegna lire 100 miliardi alla regione Sicilia perché provveda, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità nonché il ripristino o la ricostruzione di opere che hanno subito a causa degli eventi sismici.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

SERVELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza dei fatti registrati nella lettera apparsa su *Il Giorno* del 24 giugno 1978, a firma del dottor Giorgio Rustia, di Castano Primo (Milano), e che riferisce quanto segue: « Nella sciagura della funivia del Cermes sono rimasti uccisi mio fratello Fabio Rustia, mia cognata Adriana Rustia e i miei nipoti Alessandro e Lorenzo Rustia. Cinque giorni dopo la tragedia, la stampa scriveva che il ministro dei trasporti aveva inviato sul posto dei tecnici per far luce sulle cause dell'orrenda sciagura (pur non avendo competenza in materia essendo quella di Trento una provincia autonoma) e per acquisire elementi utili al miglioramento della normativa per la sicurezza degli impianti funiviari.

Il 16 aprile 1976 scrissi al ministro segnalandogli alcune carenze che avevo individuato nei miei studi, facendo chiaro riferimento ai tecnici da lui inviati a Cavalese (Trento) ed egli mi rispose il 5 maggio 1976 non smentendo di avere inviati i tecnici a Cavalese.

Il 17 settembre 1976 il capo di gabinetto del nuovo ministro dei trasporti mi rispondeva, alla richiesta di conoscere i risultati del lavoro dei tecnici inviati a Cavalese, che nessun tecnico ministeriale

era mai stato inviato lì e nessuno studio era stato mai fatto!

Le mie lettere successive per conoscere le origini della notizia falsa apparsa sulla stampa non hanno avuto risposte (nemmeno da Zaccagnini) ».

L'interrogante chiede una precisa documentata risposta scritta su questa sconcertante vicenda. (4-05404)

RISPOSTA. — In merito al contenuto della lettera del dottore Giorgio Rustia di Castano Primo, apparsa su *Il Giorno* del 24 giugno 1978 e integralmente riportata nell'interrogazione, si ricorda innanzitutto che il ministro dei trasporti non può disporre indagini — anche soltanto sotto il profilo tecnico — nel territorio della provincia di Trento, la quale, per effetto dello statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ha potestà legislativa primaria in materia di pubblici servizi di trasporto a fune, ed esercita direttamente le connesse funzioni amministrative, comprese quelle relative alla regolamentazione tecnica ed alla vigilanza sulla sicurezza e regolarità dei servizi stessi.

Infatti, il comunicato stampa emesso in data 12 marzo 1976 da questo Ministero a seguito della sciagura della funivia del Cermis, si limitava ad informare che erano stati inviati sul luogo della sciagura due funzionari tecnici particolarmente qualificati, con l'incarico di offrire ogni possibile collaborazione alle autorità locali, nonché di acquisire ogni eventuale elemento che potesse interessare la normativa concernente la sicurezza.

Le indagini tecniche sulla sciagura di cui trattasi vennero per altro espletate, rispettivamente, da un collegio di periti, nominati dall'autorità giudiziaria, e da una commissione amministrativa di esperti, costituita dalla provincia autonoma di Trento, ma di nessuno dei due consessi vennero chiamati a far parte i funzionari anzidetti, i quali, nell'unico sopralluogo effettuato nell'occasione di cui prima è cenno, non poterono che limitarsi ad acquisi-

re solo informazioni sommarie sull'incidente.

Le risultanze del collegio dei periti costituiscono il fondamento dei procedimenti penali di primo e di secondo grado già conclusi e sono quindi ben conosciuti; esse non hanno tuttavia evidenziato lacune o imperfezioni nella vigente normativa tecnica di sicurezza per i trasporti a fune, riconoscendo invece il mancato rispetto di talune disposizioni di tale normativa quale causa principale della sciagura.

Dalle conclusioni della commissione amministrativa di indagine rese note dalla provincia autonoma di Trento, non sono inoltre emersi elementi tali da indurre questo Ministero ad introdurre modifiche od integrazioni nella suddetta normativa. Questa per altro si uniforma a quelle delle altre nazioni europee, in costante collegamento attraverso il comitato trasporti interni dell'ECE ed è quindi soggetta a continua evoluzione ed a costante aggiornamento, in relazione appunto agli indirizzi concordati in sede internazionale.

Quanto alle altre circostanze di fatto indicate dal dottor Giorgio Rustia, risulta effettivamente dagli atti che egli ha scritto in data 16 aprile 1976 al ministro *pro-tempore* senatore Mario Martinelli, formulando alcune considerazioni in relazione alle allora presunte cause della sciagura e proponendo taluni rimedi. A tale lettera venne dato riscontro il 4 maggio 1976 dallo stesso ministro, assicurando che dette considerazioni erano state rimesse alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le valutazioni di competenza, ma nessun seguito venne dato alla questione perché le ripetute considerazioni non erano suscettibili di alcuna pratica applicazione sul piano tecnico.

Successivamente, il 25 agosto 1976, il dottor Rustia indirizzò altra lettera al ministro *pro-tempore* deputato Attilio Ruffini, richiedendo notizie circa eventuali provvedimenti adottati dall'amministrazione, a seguito delle risultanze dell'inchiesta sulla sciagura, per evitare il ripetersi di siffatti incidenti. A tale scritto rispose, in data 17

settembre 1976, il capo di gabinetto dell'epoca, rendendo noto che l'Amministrazione non era in possesso di alcun elemento concreto circa le esatte circostanze e le responsabilità della sciagura, materia allora di indagine giudiziaria ancora sotto segreto istruttorio.

Infine, ad un nuovo sollecito del dottor Rustia, indirizzato il 22 gennaio 1978 al ministro *pro-tempore* Lattanzio, venne risposto in data 6 febbraio 1978, pure a firma del capo di gabinetto dell'epoca, che l'Amministrazione provvede di frequente ad apportare modifiche ed integrazioni alla normativa tecnica per la sicurezza dei trasporti a fune, allo scopo di tenerla costantemente aggiornata ai progressi tecnologici ed ai risultati della esperienza, ma senza fare alcun riferimento specifico alle cause della sciagura in questione.

Tutti i citati interventi del dottor Rustia appaiono infatti intesi, con tutta evidenza a conoscere se e quali eventuali provvedimenti modificativi delle norme in vigore siano stati adottati dall'Amministrazione in relazione all'esito delle varie indagini sulla sciagura in questione. In proposito si deve ripetere quanto ormai definitivamente accertato, ossia che le cause della sciagura stessa sono da attribuire a mancato rispetto di norme di sicurezza, piuttosto che a lacune o deficienze di queste ultime, ma ciò non toglie che l'Amministrazione segua con assidua continuità ogni sviluppo della tecnica ed ogni portato dell'esperienza per il progressivo aggiornamento delle norme medesime.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

SQUERI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda al vero il fatto che la prefettura di Milano con i suoi decreti in data 31 dicembre 1977, giorno precedente l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega fra l'altro alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti, abbia autorizzato in

favore della società FINA - filiale di Milano - e SACOIL di Viterbo, la costruzione e l'esercizio di due impianti di vendita di carburanti in Milano, località Rogoredo, sul ramo terminale dell'autostrada del Sole compreso tra il cavalcavia di svincolo per la strada statale Emilia e l'innesto dell'autostrada tangenziale di Milano.

Ad avviso dell'interrogante sono state disattese nell'occasione dalla prefettura di Milano e dagli organi comunali competenti le più elementari norme di viabilità e di sicurezza del traffico, dato che i terreni destinati ai due impianti di carburanti sono interessati da svincoli stradali ed autostradali al servizio di molteplici correnti di traffico fra loro interferenti, e costituiscono quindi fonte potenziale di gravi incidenti fra automezzi.

Risulta inoltre all'interrogante che la prefettura di Milano abbia nell'occasione completamente ignorato le precise disposizioni emanate dal Ministero dell'industria con circolare del 2 aprile 1977 n. 670697, che prescrive tra l'altro una distanza minima di tre chilometri tra impianto ed impianto. (4-05105)

RISPOSTA. — La prefettura di Milano, con decreti in data 27 e 30 dicembre 1977, ha autorizzato le società FINA e SACOIL a trasferire e concentrare, rispettivamente, quattro e tre impianti di distribuzione di carburanti - due dei quali soggetti a rimozione forzata per pubblico interesse - su due sole nuove posizioni, lungo la via Marocchetti di Milano, in un'area occupata in passato da caselli daziari, denominata Cascina San Martino in prossimità del raccordo con l'autostrada del Sole.

Va inanzi tutto precisato al riguardo che con tali decreti non sono state rilasciate nuove concessioni; gli impianti, infatti, di cui sono stati consentiti il trasferimento e la concentrazione, erano già muniti di titoli autorizzativi.

Circa i rilievi mossi dall'interrogante in ordine alle localizzazioni dei due predetti impianti, in relazione alle correnti di traffico, si fa presente che la installazione è stata disposta sulla base delle risul-

tanze dei prescritti accertamenti relativi alla viabilità, svolti dalla competente ripartizione trasporti, traffico e viabilità del comune di Milano, che in data 20 e 21 dicembre 1977 aveva espresso pareri pienamente favorevoli al rilascio delle due autorizzazioni in questione.

In ordine, poi, a quanto rilevato nell'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ammesso la deroga, di cui per altro è cenno nei decreti prefettizi, alle disposizioni impartite con la circolare citata dall'interrogante, relativa, tra l'altro, alla distanza minima tra impianto e impianto.

Completata, pertanto l'istruttoria di rito, la prefettura non poteva, anche nella stretta prossimità dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, come è noto, dal 1° gennaio 1978 ha delegato, fra l'altro, alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti, esimersi dall'adottare l'atto terminale del procedimento autorizzatorio degli elementi forniti dagli organi tecnici.

Ovviamente, ogni eventuale riesame delle situazioni riguardanti gli impianti di cui trattasi, potrà essere effettuato dagli organi regionali e comunali, sulla base delle competenze ad essi demandati dagli articoli 52 e 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà in cui si trovano emigrati friulani delle zone terremotate, per la perdita involontaria di residenza dovuta alla cancellazione anagrafica, per cui non possono fruire dei vantaggi che la legge prevede per i terremotati, e se e come si intenda rimediare a tale palese ingiustizia.
(4-06110)

RISPOSTA. — La normativa vigente, sia regionale che statale, concernente le provvidenze per i terremotati del Friuli, trova

piena applicazione tanto nei confronti dei residenti che degli emigrati all'estero, per cui si ritiene che la condizione di emigrato non rechi alcun pregiudizio agli interessati.

Infatti, la legge statale del 29 maggio 1976, n. 336, che all'articolo 17 prevede, senza distinzione in ordine alla residenza dei danneggiati, la concessione di contributi per la perdita di vestiario, mobilia, suppellettili, eccetera, è stata applicata anche nei riguardi degli emigrati all'estero che hanno perduto la loro iscrizione all'anagrafe corrente per essere iscritti nella anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Anche per quanto riguarda le disposizioni agevolative di cui alle leggi regionali del 7 giugno 1976, n. 17, e del 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, si precisa che la concessione dei relativi benefici è avvenuta nei riguardi di tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza.

Si soggiunge infine che la legge regionale del 23 dicembre 1977, n. 63, sulla ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti in seguito agli eventi sismici del 1976, prevede specifici finanziamenti per gli emigrati, considerando come tali anche quelli che rientrano entro cinque anni e che non abbiano alcun alloggio in proprietà, i quali, pur non avendo subito danni dal terremoto, possono costruirsi la casa in un qualsiasi comune compreso nella zona colpita.

Il Ministro: ROGNONI.

ZANONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

1) in seguito ai noti avvenimenti giudiziari che hanno interessato lo stabilimento Montedison di Scarlino (Grosseto) si è provveduto a neutralizzare gli effetti nocivi dei reflui attraverso procedimenti che hanno ridotto, se non eliminato del tutto, la pericolosità degli scarichi in mare;

2) il trattamento suddetto, a causa degli oneri conseguiti, ha posto la produzione Montedison in posizione di effettiva inferiorità nei confronti della concorrenza europea che scarica i reflui in mare senza alcun pretattamento, in ciò favorita dalle recenti disposizioni in materia emanate dalla CEE — se ritengano urgente provvedere alle opportune iniziative anche in sede comunitaria, affinché la produzione italiana di biossido di titanio sia posta sullo stesso piano di quella estera, tenuto anche conto del fatto che la progressiva perdita di concorrenzialità della produzione Montedison potrebbe mettere in forse il futuro di molte famiglie legate all'attività lavorativa dello stabilimento di Scarlino. (4-06226)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante era stato affrontato nell'agosto del 1977 dal Consiglio dei ministri che aveva approvato un disegno di legge che prevedeva l'istituzione di un diritto di accisa e di una corrispondente sovrimposta di confine sul biossido di titanio prodotto negli stabilimenti che non attuano il trattamento totale dei reflui.

Tale provvedimento è stato respinto dalla Camera dei deputati nel luglio 1978, dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Questo Ministero stima necessario un riesame del problema che conduca all'adozione di un provvedimento di natura provvisoria a sostegno della nostra industria: non è infatti possibile trovare altro sistema che ponga riparo alla gravosità degli oneri antinquinamento, e, al tempo stesso, è indispensabile, al fine di sanare la distorsione concorrenziale, che la competente commissione della CEE non consenta deroghe ingiustificate all'obbligo di attuare precisi programmi di riduzione all'inquinamento da parte di tutti i produttori di biossido di titanio.

In tal senso si assicura un intervento di questo Ministero.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PRODI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Mario Voltan, nato il 7 giugno 1923 e residente a Bagnoli di Sopra (Padova).

L'interessato ha presentato l'avverso ricorso il 27 ottobre 1966 ed ha preso il seguente numero di posizione: 700604, elenco n. 2501, e, non ha ricevuto alcuna notizia. (4-06924)

RISPOSTA. — In merito alla pratica di pensione di guerra n. 1516573/D relativa al signor Mario Voltan, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 595, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 5 marzo 1966, n. 2177225, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240; negli esiti cicatriziali di ferita all'arto inferiore destro. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 700604 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, è stato chiesto al comando dei carabinieri di Bagnoli di Sopra un dettagliato rapporto informativo circa l'evento bellico denunciato dal signor Voltan. Inoltre, dato che l'interessato, nel proporre domanda di pensione, ha fatto pervenire un certificato medico in cui il dottor Lorenzo Sannito, ufficiale sanitario di Borgoricco (Padova), attesta di aver curato il predetto nel 1949, si è ritenuto opportuno, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di giudizio, effettuare accertamenti in proposito per il tramite dell'ufficio del medico provinciale di Padova.

Si assicura l'interrogante che non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* Per sapere, se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra della signora Giulia Vicentini nata il 17 maggio 1922, vedova Contato, residente a Cinisello Balsamo (iMlano).

L'interessata ha presentato il 17 settembre 1969 ricorso avverso al decreto del Ministero del tesoro n. 2374133 (posizione n. 1616971/DNG - 639310/Ind.NG) del 6 maggio 1969, e a tutt'oggi è priva di alcuna notizia. (4-06926)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 maggio 1969, n. 2374133, all'ex militare Giuseppino Contato venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti invalidanti della pregressa infermità eretismo psichico.

Detto provvedimento fu adottato in conformità del parere espresso, previo esame degli atti, dalla commissione medica superiore la quale, nella seduta del 16 gennaio 1969, ebbe inoltre ad escludere ogni relazione tra l'affezione cancerogena dello stomaco, che il 18 ottobre 1967 causò la morte del signor Contato, ed il servizio militare dallo stesso prestato durante la guerra 1940-45.

Per tali motivi, la successiva istanza presentata dalla signora Giulia Vicentini, ai fini di conseguire trattamento pensionistico in qualità di vedova del suindicato dante causa, fu respinta con decreto del 6 maggio 1969, n. 2374385.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei

conti in ordine ai ricorsi giurisdizionali n. 788764 e n. 788765 prodotti, rispettivamente, contro i surriferiti provvedimenti di diniego, sono stati avviati i necessari adempimenti per far luogo al riesame amministrativo della posizione pensionistica relativa alla signora Vicentini e ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Dalla nuova istruttoria esperita non sono emersi, però, sufficienti elementi idonei alla revoca o alla modifica dei decreti impugnati.

Tuttavia, dato che il defunto signor Contato, nel proporre domanda di pensione, aveva fatto pervenire un certificato in cui il dottor Sestilio Sanesi, medico condotto di Ariano Polesine (Rovigo), attesta di aver curato il predetto per lungo tempo perché affetto da grave forma eretistica con crisi depressive, si è ritenuto utile, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, effettuare accertamenti in proposito per il tramite dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo.

Poiché a tale richiesta non è stata ancora fornita risposta, in data 13 febbraio scorso detto ente è stato opportunamente sollecitato.

Si assicura l'interrogante che non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.